Comune S. Pietro di Feletto Prot. 0013788 del 25-10-2023 arrivo, 6 5

REGIONE VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

COMUNE DI SAN PIETRO DI FELETTO

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO

ADOTTATO con _____
Delibera di Consiglio Comunale n. _____

APPROVATO con _____
Delibera di Consiglio Comunale n. _____

Elaborazione Tecnica

STUDIO DOTT. FIER
e Associati S.a.s.

Studio Dott. Fier e Associati S.a.s.
Via Roma n. 9/a 31020 Sernaglia della Battaglia (TV)
Tel. Studio 0438 861161 – cell. 338 3204893
E-mail:info@studiofier.com
C.F. e P.IVA 04273210262

Rev. 18 ottobre 2023

Comune S. Pietro di Feletto Prot. 0013788 del 25-10-2023 arrivo, 6 5

INDICE

CAP. 1: DISPOSIZIONI GENERALI 4

Art. 1 - Campo di applicazione 4
Art. 2 - Definizioni 5
Art. 3 – Classificazione acustica e limiti di rumore 7
Art. 4 – Documentazione di impatto acustico 8
Art. 5 - Richieste e rilascio autorizzazioni e/o nulla osta 9
Art. 6 - Documentazione previsionale di impatto acustico (DPIA) 9
Art. 7 - Disposizioni per le categorie di imprese (PMI) di cui all'art. 2 del Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005 10
Art. 8 - Valutazione previsionale di clima acustico (VPCA) 11
Art. 9 - DPIA semplificata 12
Art. 10 - Requisiti professionali richiesti agli estensori di relazioni acustiche 13
Art. 11 - Isolamento acustico 13
Art. 12 - Limiti rumorosità prodotta da impianti tecnologici a servizio dell'edificio 14
Art. 13 - Norme sull'impatto acustico per opere ed edifici che ricadono nelle fasce territoriali di pertinenza stradale 14
Art. 14 - Documentazione Previsionale dei Requisiti Acustici degli Edifici 15
Art. 15 - Edifici ad uso residenziale in zone prevalentemente industriali e/o esclusivamente industriali 15

CAP. 2: ATTIVITÀ RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO 16

Art. 16 – Definizione attività rumorose 16
Art. 17 – Cannoni difesa anti-grandine 16
Art. 18 - Presenza di rumore a tempo parziale 16
Sezione 1: CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI 17
Art. 19 - Cantieri edili 17
Art. 20 - Modalità per il rilascio delle autorizzazioni 18
Art. 21 - Emergenze 18
Art. 22 - Manutenzione aree verdi pubbliche 18
Art. 23 - Macchinari per attività agricole temporanee o stagionali 19
Sezione 2: MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO, MANIFESTAZIONI SPORTIVE, FESTE POPOLARI ED ASSIMILABILI 20
Art. 24 - Definizioni ed orari 20
Art. 25 – Modalità per il rilascio delle autorizzazioni 21
Art. 26 - Utilizzo di strumenti ed apparecchi musicali equiparabili alla musica di sottofondo 21
Art. 27 - Attività di allietamento alla clientela dei pubblici esercizi 21
Art.28 - Limitazione degli orari 22

CAP. 3: DISCOTECHE, SALE DA BALLO E SIMILARI DESTINATE ALLO SPETTACOLO 23

Art. 29 - Documentazione di impatto acustico 23

CAP. 4: SEGNALAZIONI SONORE, SIRENE 25

Art. 30 – Stabilimenti industriali 24
Art. 31 – Dispositivi sonori di allarme 24

CAP. 5: ABITAZIONI PRIVATE 25
Art. 32 – Impianti tecnici 25
Art. 33 – Impianti di climatizzazione 25

CAP. 6: ALTRE ATTIVITA' RUMOROSE 26

Art. 34 – Macchine da giardino 26
Art. 35– Motori per irrigazione e simili 26

Art. 36 - Pubblicità fonica 26
Art. 37 - Fuochi d'artificio e razzi non utilizzati per fini tecnici o agricoli 26
Art. 38 – Carico, scarico e trasporto di merci che causano rumori 26

CAP. 7: CONTROLLI E SANZIONI 27

Art. 39 - Controlli e verifiche 27
Art. 40 - Ordinanze contingibili e urgenti 27
Art. 41 - Sanzioni amministrative inerenti la tutela acustica del territorio comunale 27
Art. 42 - Periodo transitorio 28

APPENDICE - DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI RUMOROSITÀ AMBIENTALE 29

ALLEGATI: MODELLI

Comune S. Pietro di Feletto Prot. 0013788 del 25-10-2023 arrivo, 6 5

CAP. 1: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Campo di applicazione

Il presente Regolamento disciplina le competenze Comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi dell'art.6 della Legge 447/1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico".

Dal medesimo regolamento vengono escluse le emissioni sonore prodotte all'interno degli ambienti di lavoro, i rumori occasionali derivanti da comportamenti in luoghi privati, diversi dai circoli privati, quali ad esempio strepiti di animali, schiamazzi, accensione di apparecchi radio e TV, utilizzo di strumenti musicali per diletto, giochi di bambini, ecc., ferme restando, in tali casi, le disposizioni di cui all'art. 659 del Codice Penale e/o all'art. 844 del Codice Civile.

Sono escluse, altresì, le attività rumorose insistenti nell'ambito condominiale o della proprietà privata, ove vale la disciplina dei Regolamenti Condominiali e/o del Codice Civile, nei casi in cui non siano lesi gli interessi della collettività, tutelati dalla Pubblica Amministrazione.

Principali normative in materia di acustica

D.P.C.M. 1/3/1991	Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno
D.G.R.V. 21/9/1993	Criteri orientativi per le amministrazioni comunali del Veneto nella suddivisione dei rispettivi territori secondo le classi previste nella tab. 1 allegata al DPCM 1 marzo 1991
Legge 447 del 26/10/1995	Legge quadro sull'inquinamento acustico
D.M.A. 11/12/1996	Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo ubicati nelle zone diverse da quelle esclusivamente industriali o le cui attività producono i propri effetti in zone diverse da quelle esclusivamente industriali.
D.P.C.M. 14/11/1997	Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore
D.P.C.M. 5/12/1997	Requisiti acustici passivi degli edifici
D.M.A. 16/3/1998	Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico
D.P.R. 18/11/1998, n. 459	Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11, L. 447/1995, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario
L.R. 10/5/1999 n. 21	Norme in materia di inquinamento acustico.
D.P.R. 30/3/2004, n. 142	Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'art. 11 della Legge 447/1995
D.Lgs. 17/02/2017, n. 42	Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere a) , b) , c) , d) , e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161

Comune S. Pietro di Feletto Prot. 0013788 del 25-10-2023 arrivo, 6 5

Comune S. Pietro di Feletto Prot. 0013788 del 25-10-2023 arrivo, 6 5

Art. 2 - Definizioni

Ai fini delle applicazioni del presente regolamento valgono le definizioni indicate dalla L.447/95 e dai relativi Decreti attuativi.

Inoltre si intende per:

1 ***Attività rumorosa***: attività che comporta l'impiego di sorgenti sonore e/o lo svolgimento di operazioni rumorose, con la conseguente introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo, dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli stessi.

Sono da intendersi attività rumorose anche le attività antropiche svolte in aree aperte, anche senza l'impiego di apparecchiature rumorose, qualora connesse con attività produttive, commerciali o professionali.

Non sono da intendersi attività rumorose e da escludere dal campo di applicazione del presente regolamento:

a) le attività quali schiamazzi occasionali derivanti da attività antropiche qualora non connesse con attività produttive, commerciali o professionali, gli strepitii di animali e le altre attività rientranti nella disciplina dell'art. 659 del codice penale;
b) l'utilizzo di dispositivi di segnalazione acustica disciplinati dal Codice della Strada;
c) le attività agricole svolte con macchinari mobili che rispettano le norme tecniche di omologazione del prodotto.

2 ***Attività temporanea***: qualsiasi attività che si svolge senza continuità temporale cessando in un arco di tempo limitato e/o che si svolge non stabilmente nello stesso sito.

3 **Luogo pubblico***:* spazio pubblico all'aperto (anche sotto tensostrutture) o al chiuso*;*

4 ***Luogo aperto al pubblico****:* spazio privato utilizzato per pubbliche manifestazioni al chiuso o all'aperto (anchesotto tensostrutture)

5 ***Cantiere itinerante****:* cantiere stradale finalizzato alla manutenzione delle sedi stradali, compresi i cantieri aservizio delle reti e condotti stradali.

6 ***Periodo estivo****:* **dal 1 maggio al 30 settembre**

7 ***Periodo invernale***: **dal 1 ottobre al 30 aprile**

8 **Responsabile del servizio competente** : trattasi Dirigente / Responsabile di Area Ambiente che, in collaborazione con gli Uffici Competenti, valutate le eventuali richieste, comunicazioni e/o anche eventuali segnalazioni e/o lamentale pervenute e le eventuali motivazioni eccezionali e contingenti attinenti gli orari, rilascia se dovuta opportuno provvedimento o l'autorizzazione in deroga, oppure emette provvedimento di diniego. Il Comune, nel provvedimento, autorizzativo può imporre il rispetto di particolari prescrizioni volte a contenere il disturbo della cittadinanza, al fine di contenere l'impatto acustico. L'eventuale presentazione di una richiesta e/o comunicazione al di fuori dei termini prescritti potrebbe non venir considerata ricevibile e quindi non accogliibile, e di conseguenza non verrà istruita.

9 ***Piano di Classificazione Acustica****:* è un atto tecnico politico di governo del territorio, in quanto ne disciplina l'uso e vincola le modalità di sviluppo delle attività ivi svolte.

L'obiettivo è quello di prevenire il deterioramento di zone non inquinate e di fornire un indispensabile strumento di pianificazione, di prevenzione e di risanamento dello sviluppo urbanistico, commerciale, artigianale e industriale; in tal senso la classificazione acustica non può prescindere dal Piano Regolatore Comunale, che costituisce il principale strumento di pianificazione del territorio. Il Piano di Classificazione Acustica prevede inoltre relazioni quali, ad esempio:

- Relazione Previsionale di Impatto Acustico: relazione redatta da tecnico competente in acustica che fornisce tutti gli elementi necessari per una previsione ante operam, la più accurata possibile, degli effetti di inquinamento acustico derivabili dalla realizzazione del progetto al fine di valutare se la realizzazione dell'opera o il suo esercizio, non incrementi nell'ambiente esterno ed in quello abitativo il rumore residuo

oltre i limiti stabiliti dalla normativa nazionale sia in termini di valori assoluti che differenziali. Devono essere considerati nella valutazione anche tutti gli effetti di incremento dei fenomeni sonori indotti dalla presenza dell'opera o dal suo esercizio (incremento del traffico, presenza di avventori, ecc.). Qualora le opere o il loro esercizio producano effetti anche nelle ore notturne deve essere valutata l'immissione e l'emissione anche nel periodo di riferimento notturno.

- *Relazione di Valutazione di Impatto Acustico:* relazione di cui all'art. 8 commi 2 e 4 della legge 26.10.1995, n. 447; è redatta da tecnico competente con lo scopo di verificare, mediante una serie di rilevazioni fonometriche *post operam*, la compatibilità acustica dell'attività con il contesto in cui essa si inserisce. Nel momento in cui si produce la Relazione di Valutazione di Impatto Acustico l'opera produce emissioni ed immissioni sonore, pertanto è possibile verificare in opera, nei punti di controllo individuati nella Relazione Previsionale di Impatto Acustico, la conformità ai limiti previsti dalla normativa vigente.
- *Relazione di Valutazione del Clima Acustico:* relazione, redatta da tecnico competente in acustica, avente lo scopo di caratterizzare la situazione acustica "in essere" di una determinata area e di verificare se sia necessario apportare modifiche al progetto dell'opera e/o al territorio circostante per garantire agli occupanti del nuovo insediamento il rispetto dei limiti di immissione, individuando la natura delle modifiche eventualmente necessarie.
- *Valutazione previsionale dei Requisiti Acustici Passivi*: relazione previsionale redatta da tecnico competente in acustica che contiene tutti gli elementi per poter verificare se siano rispettati da progetto i valori definiti dalla tabella B dell'allegato A del DPCM 5/12/1997 e successive modifiche, integrazioni o sostituzioni relativi all'isolamento acustico delle partizioni ed ai valori di emissione sonora degli impianti tecnologici, di seguito illustrati:

categoria A:	edifici adibiti a residenza o assimilabili;
categoria B:	edifici adibiti ad uffici e assimilabili;
categoria C:	edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili;
categoria D:	edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili;
categoria E:	edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili
categoria F:	edifici adibiti ad attività ricreative o di culto oassimilabili;
categoria G:	edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili.

Tab.1: Categorie edifici

	PARAMETRI				
CATEGORIE EDIFICI	Indice del potere fonoisolante apparente tra ambienti R'_w (valore minimo)	Indice di isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ (valore minimo)	Indice del livello di rumore normalizzato di calpestio di solai $L'_{n,w}$ (valore massimo)	Livello massimo di pressione sonora per impianti a funzionamento discontinuo $L_{AS,max}$ (valore massimo)	Livello massimo di pressione sonora per impianti a funzionamento continuo $L_{A,eq}$ (valore massim25o)
D	55	45	58	35	25
A,C	50	40	63	35	35
E	50	48	58	35	25

Comune S. Pietro di Feletto Prot. 0013788 del 25-10-2023 arrivo, 6 5

B,F,G	50	42	55	35	35

Tab.2: Parametri.

Fino all'emanazione di una norma specifica che definisca i criteri per la redazione della valutazione previsionale dei requisiti acustici passivi, la relazione che costituisce la Relazione Acustica Previsionale di Progetto dovrà fare riferimento alle Norme tecniche UNI EN 12354-1:2002, UNI EN 12354-2:2002, UNI EN 12354-3:2002 e UNI/TR 117500:2005 o aggiornamenti delle stesse e letteratura tecnica-scientifica riconosciuta.

Il progetto acustico costituisce parte integrante della documentazione tecnica prodotta per l'ottenimento del titolo abilitativo edilizio per nuovi edifici pubblici e privati. I valori in esso riportati dovranno essere riferiti in opera - così come previsto dalla legge – e quindi comprensivi di trasmissioni laterali. La relazione va firmata da un tecnico abilitato alla progettazione edile iscritto a relativo ordine o collegio professionale.

- *Verifica in opera dei Requisiti Acustici Passivi*: relazione previsionale redatta da tecnico competente in acustica che contiene tutti gli elementi per poter verificare se siano rispettati da progetto i valori definiti dalla tabella B dell'allegato A del DPCM 5/12/1997 e successive modifiche e/o integrazioni. Tale relazione può tener conto dei nuovi metodi di campionamento proposti dalle norme UNI vigenti.

Art. 3 – Classificazione acustica e limiti di rumore

Tutte le sorgenti e le attività suscettibili di produrre inquinamento acustico, così come definito all'art. 2 della L. 447/95, sono tenute al rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente di settore ed ai limiti imposti per le zone acustiche omogenee dal Piano di Classificazione acustica del territorio comunale.

In particolare:

Valori limite di emissione - Leq in dB(A)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempo di riferimento diurno (06.00-22.00)	Tempo di riferimento notturno (22.00- 06.00)
I – aree particolarmente protette	45	35
II – aree prevalentemente residenziali	50	40
III – aree di tipo misto	55	45
IV – aree di intensa attività umana	60	50
V – aree prevalentemente industriali	65	55
VI – aree esclusivamente industriali	65	65

Valore limite di emissione: valore massimo di rumore emesso da una singola sorgente (intesa come attività disturbante), misurato in ambiente esterno presso il ricettore.

Comune S. Pietro di Feletto Prot. 0013788 del 25-10-2023 arrivo, 6 5

Comune S. Pietro di Feletto Prot. 0013788 del 25-10-2023 arrivo, 6 5

Valori limite assoluti di immissione - Leq in dB(A)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempo di riferimento diurno (06.00-22.00)	Tempo di riferimento notturno (22.00- 06.00)
I – aree particolarmente protette	50	40
II – aree prevalentemente residenziali	55	45
III – aree di tipo misto	60	50
IV – aree di intensa attività umana	65	55
V – aree prevalentemente industriali	70	65
VI – aree esclusivamente industriali	70	70

Valore limite assoluto di immissione: valore massimo di rumore che può essere immesso in ambiente esterno da più sorgenti contemporaneamente (intese come attività disturbanti), misurato presso il ricettore

All'interno degli ambienti abitativi che si trovano nelle aree classificate da I a V, oltre ai limiti di emissione e di immissione si applicano anche i seguenti valori limite differenziali, definiti come differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale (cioè il rumore che si misura quando la sorgente disturbante è attiva) ed il livello equivalente di rumore residuo (cioè il rumore che si misura quando la sorgente disturbante non è in funzione):

- 5 dB nel periodo diurno;
- 3 dB nel periodo notturno

Tali limiti differenziali non si applicano nei seguenti casi:

- rumore derivante dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;
- rumore derivante da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali;
- rumorosità derivante da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.

Nel caso in cui le attività esistenti al momento di entrata in vigore del Piano di Classificazione acustica del territorio comunale non rispettino i limiti di classe acustica nella quale sono inserite, dovranno adeguarsi a quanto previsto dall'art. 3 del D.P.C.M. 1/3/91 entro i termini previsti dall'art. 15, commi 2e 3, della L. 447/95. Le nuove attività, come meglio indicato negli articoli seguenti, sono tenute invece a presentare, in via preventiva, la documentazione di cui all'art. 8 della L. 447/95.

Art. 4 – Documentazione di impatto acustico

I soggetti che sono tenuti a presentare al Comune la documentazione di previsione di impatto acustico (*vedi allegato E*) sono quelli di seguito (soggetti elencati all'art. 6, comma 1, e all'art. 8, commi 1 e 2, della L.447/95):

- i titolari dei progetti per la realizzazione, la modifica o il potenziamento delle seguenti opere:

- progetti sottoposti a Valutazione di Impatto Ambientale
- aeroporti, aviosuperfici, eliporti
- strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali) secondo la classificazione di cui al decreto legislativo 285/92 "Nuovo codice della strada"
- discoteche
- circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchine o impianti rumorosi (ad esempio: unità diventilazione e/o climatizzazione, impianti di aspirazione, impianti di diffusione sonora)
- impianti sportivi e ricreativi
- ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

- i richiedenti il rilascio:
  - di titoli abilitativi edilizi relativi a nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
  - di altri provvedimenti comunali di abilitazione all'utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture dicui sopra;
  - di qualunque altra licenza od autorizzazione finalizzata all'esercizio di attività produttive.

La documentazione di impatto acustico per le attività sopra citate che si prevede possano produrre valori limite di emissione superiori a quelli previsti dalla normativa deve contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dalle opere, dall'attività o dagli impianti stessi.
Il Responsabile del Servizio competente potrà esonerare dalla presentazione della documentazione di previsione di impatto acustico le attività che per loro natura non comportano emissioni acustiche di rilievo.
Nel caso di progetti di edifici con destinazione d'uso diversa da quella residenziale, per i quali il richiedente non abbia definito la natura dell'attività che andrà ad insediarsi, la documentazione di impatto acustico non dovrà essere presentata in corrispondenza della richiesta del titolo abilitativo edilizio ma contestualmente alla richiesta di licenza o autorizzazione all'esercizio dell'attività.
Viene recepito nel presente regolamento quanto previsto dal DPR 19 ottobre 2011 n. 227 in materia di semplificazioni.

Art. 5 - Richieste e rilascio autorizzazioni e/o nulla osta

Le richieste di autorizzazione previste dal presente Regolamento devono essere indirizzate al Comune, con l'osservanza delle norme in materia di imposta di bollo, firmate dai richiedenti e corredate dai documenti eventualmente prescritti. Le autorizzazioni vengono rilasciate con atto sottoscritto dal Responsabile del Servizio Tecnico (*Allegato D*).

Art. 6 - Documentazione previsionale di impatto acustico (DPIA)

La Documentazione Previsionale di Impatto Acustico (DPIA) è disciplinata dalla Legge 447/1995 e dalle Linee Guida previste con DDG ARPAV n.3 del 29/01/2008 (BUR. N.92 DEL 7/11/2008).
Nell'ambito delle procedure di valutazione di impatto ambientale, ovvero su richiesta del Comune, i competenti soggetti titolari dei progetti o delle seguenti opere:

a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
b) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al DLGS 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
c) discoteche;

Comune S. Pietro di Feletto Prot. 0013788 del 25-10-2023 arrivo, 6 5

d) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
e) impianti sportivi e ricreativi;
f) ferrovie e altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;

predispongono una DPIA relativa alla realizzazione, alla modifica o al potenziamento delle opere. La DPIA per le opere richiamate dal presente comma che si prevede possano produrre valori limite di emissione superiori a quelli previsti dalla normativa, dovrà comprendere l'indicazione delle misure e degli interventi previsti per riportare i valori delle emissioni e delle immissioni entro i limiti di norma.

Conformemente al comma 4 dell'art. 8 della l. n. 447/1999, le domande per il rilascio del Permesso di Costruire (PdC) o della Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) relative a nuovi impianti e infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili e infrastrutture, nonché le domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico.

La domanda di licenza o di autorizzazione all'esercizio delle attività richiamate dal presente articolo che si prevede possano produrre valori di emissione superiori a quelli determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a) della Legge 447/1995, **deve contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti**, ai fini del rilascio del relativo nulla-osta da parte del comune.

Per le indicazioni e le modalità specifiche che devono essere adottate per l'elaborazione della DPIA riferita alle diverse categorie di rumore, si rimanda alle "Linee guida per la elaborazione della documentazione di impatto acustico ai sensi dell'art.8 Legge 447/1995" redatta da ARPAV DDG ARPAV n.3 del 29/01/2008 (BUR. N.92 DEL 7/11/2008).

Art. 7 - Disposizioni per le categorie di imprese (PMI) di cui all'art. 2 del Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005

L'art. 4 del DPR n. 227/2011 semplifica gli adempimenti amministrativi in materia di inquinamento acustico gravanti sulle Piccole Medie Imprese (PMI), escludendo dall'obbligo di presentare la DPIA le "attività a bassa rumorosità" riportate nel seguente elenco:

1. Attività alberghiera.
2. **Attività agro-turistica.**
3. **Attività di ristorazione collettiva e pubblica (ristoranti, trattorie, pizzerie comprese quelle da asporto, mense, bar).**
4. **Attività ricreative.**
5. Attività turistica.
6. Attività sportive, escluse quelle motoristiche, quelle con rilevante presenza di pubblico in luoghi circoscritti e quelle con uso di armi da fuoco.
7. **Attività culturale.**
8. **Attività operanti nel settore dello spettacolo.**
9. **Palestre.**
10. **Stabilimenti balneari.**
11. Agenzie di viaggio.
12. **Sale da gioco.**
13. Attività di supporto alle imprese.
14. Call center.
15. Attività di intermediazione monetaria.
16. Attività di intermediazione finanziaria.
17. Attività di intermediazione Immobiliare.
18. Attività di intermediazione Assicurativa.
19. Attività di informatica – software.
20. Attività di informatica – house.
21. Attività di informatica – internet point.
22. Attività di acconciatore (parrucchiere, barbiere).
23. Istituti di bellezza.
24. Estetica.
25. Centro massaggi e solarium.
26. Piercing e tatuaggi.
27. Laboratori veterinari.
28. Studi odontoiatrici e odontotecnici senza attività di analisi chimico-cliniche e ricerca.
29. Ospedali, case o istituti di cura, residenze socio-assistenziali e riabilitative con un numero di posti letto inferiore a 50, purché sprovvisti di laboratori di analisi e ricerca.
30. Lavanderie e stirerie.
31. Attività di vendita al dettaglio di generi vari.
32. Laboratori artigianali per la produzione di dolciumi.
33. Laboratori artigianali per la produzione di gelati.
34. Laboratori artigianali per la produzione di pane.
35. Laboratori artigianali per la produzione di biscotti.
36. Laboratori artigianali per la produzione di prodotti alimentari freschi e per la conservazione o stagionatura di prodotti alimentari
37. Macellerie sprovviste del reparto di macellazione.
38. Laboratori artigianali di sartoria e abbigliamento senza attività di lavaggi, tintura e finissaggio.
39. Laboratori artigianali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria.
40. Esercizi commerciali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria.
41. Liuteria.
42. Laboratori di restauro artistico.
43. Riparazione di beni di consumo.
44. Ottici.
45. Fotografi.
46. Grafici.

Comune S. Pietro di Feletto Prot. 0013788 del 25-10-2023 arrivo, 6 5

"Attività a bassa rumorosità" elencate nell'Allegato B del DPR n. 227/2011

La possibilità di non produrre la documentazione di impatto acustico non assolve dal rispetto dei limiti normativi nell'esercizio delle attività. L'esenzione dall'obbligo di presentare la Documentazione Previsionale di Impatto Acustico non si applica al caso di "*ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agroturistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari",* attività evidenziate con colore blu nella precedente tabella, qualora nel loro esercizio si faccia uso di impianti di diffusione sonora, ovvero si svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali.

Qualora la rumorosità generata non superi i limiti stabiliti dal piano di classificazione acustica comunale ed i limiti differenziali di immissione del DPCM 14/11/1997, ai fini del rilascio della licenza o dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività, la documentazione sull'impatto acustico può essere surrogata da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il rispetto della normativa acustica vigente, sottoscritta da un Tecnico Competente in acustica con le modalità di cui all'art, 47 e seguenti del DPR n. 445/2000 e ss. mm. ii.

Comune S. Pietro di Feletto Prot. 0013788 del 25-10-2023 arrivo, 6 5

Art. 8 - Valutazione previsionale di clima acustico (VPCA)

La Valutazione Previsionale di Clima Acustico è disciplinata dalla Legge 447/1995 e dalla DDG ARPAV n.3 del 29/01/2008 (BUR. N.92 DEL 7/11/2008) (*vedi allegato F).*

Il clima acustico si definisce come insieme dei livelli di rumore presenti in modo sistematico e ripetitivo nel territorio indagato.

La VPCA è obbligatoria per le aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti, ai sensi dell'art.8 comma 3 della Legge 447/1995:

a) Scuole e asili nido;
b) Ospedali;
c) Case di cura e case di riposo;
d) Parchi pubblici urbani ed extraurbani;
e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle seguenti opere:
    I. strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al D.Lgs.30 aprile 1992, n.285, e successive modificazioni;
    II. discoteche;
    III. pubblici esercizi che operino oltre le 22 e circoli privati;
    IV. impianti sportivi e ricreativi;
    V. ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;
    VI. impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive;
    VII. strutture adibite a servizi commerciali polifunzionali.

La VPCA deve essere redatta in fase di progettazione dell'opera e prodotta contestualmente alla presentazione della domanda per il rilascio del Permesso di Costruire (PdC) o della Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) allo scopo di descrivere il clima acustico dell'area nella quale si prevede la realizzazione dell'intervento ai fini di una valutazione della compatibilità con la situazione acustica esistente.

Nel caso in cui la VPCA evidenzi un possibile mancato rispetto dei limiti acustici previsti dalla normativa vigente, l'Amministrazione Comunale potrà negare il rilascio del Permesso di Costruire (PdC) o l'efficacia della Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).

Nel caso in cui un tecnico competente, ai sensi dell'art.2 della Legge 447/1995, verifichi e attesti con la Valutazione Previsionale del Clima Acustico che l'intervento in progetto non comporta la presenza di sorgenti sonore significative si ritiene sufficiente la dichiarazione dello stesso tecnico, in sostituzione della DPIA.

Per le indicazioni e le modalità specifiche che devono essere adottate per l'elaborazione della VPCA, si rimanda alle "Linee guida per la elaborazione della documentazione di impatto acustico ai sensi dell'art.8 Legge 447/1995" redatta da ARPAV DDG ARPAV n.3 del 29/01/2008 (BUR. N.92 DEL 7/11/2008).
La tabella riporta le distanze ove trova applicazione quanto sopra:

DISTANZA MINIMA DELL'EDIFICIO RESIDENZIALE DA	**VALORE DELLA DISTANZA ENTRO LA QUALE È RICHIESTA LA VALUTAZIONE DI CLIMA ACUSTICO [m]**
Discoteche, circoli privati e pubblici esercizi	*50*
Impianti sportivi e ricreativi	*80*
Attività produttive industriali	*100*
Attività produttive artigianali	*50*
Attività di cava e/o lavorazione e/o stoccaggio di inerti e similari	*200*
Postazioni di servizi commerciali polifunzionali	*50*
Depuratore comunale	*150*
Infrastrutture stradali *(fatto salvo quanto previsto dal DPR 142/2004 e s.m.i.)*	*- 50 m se l'edificio residenziale è ubicato in classe 4, 5 o 6;* *- 20 m se l'edificio residenziale è ubicato in classe 3;* *- 10 m se l'edificio residenziale è ubicato in classe 1 o 2.*

Il presente articolo si applica, per le opere sopra indicate, ai permessi di costruire rilasciati per nuove costruzioni, per ampliamenti di edifici esistenti e per ristrutturazioni che comportano il rifacimento di solai o di pareti perimetrali esterne, nonché in caso di cambio di destinazione d'uso. Per gli ampliamenti e per le ristrutturazioni, in ogni caso, il presente articolo si applica solamente alle parti dell'opera oggetto di intervento.

Art. 9 - DPIA semplificata

Nel caso della realizzazione di nuovi edifici da adibirsi ad attività produttive, qualora al momento della presentazione della richiesta del Permesso di Costruire (PdC) o della Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), o della Segnalazione Certificata di Agibilità (SCAgi) non siano ancora definite le attività che vi saranno svolte - sarà sufficiente produrre contestualmente una DPIA redatta in forma semplificata con le modalità previste dall'art. 4 DDG ARPAV n. 3/2008 - L n. 447/95.
Contestualmente alla presentazione della documentazione in forma semplificata dovranno essere indicate le scelte progettuali specificamente adottate al fine di minimizzare l'impatto acustico dell'insediamento nei confronti dei fabbricati, delle strutture o delle aree maggiormente esposte; tali scelte devono uniformarsi ai seguenti principi generali comunque validi:

a) nella scelta della dislocazione dei vani all'interno degli edifici, delle aperture, dei vani dedicati alla produzione ove sia prevedibile l'utilizzo di macchinari, siano considerate le dislocazioni sui lati dell'edificio che meno coinvolgono i recettori presenti sul territorio e maggiormente esposti;
b) nella progettazione della sistemazione delle aree esterne (anche in relazione all'ubicazione di porte e portoni ed all'ubicazione dei vani adibiti a magazzino) dove sia prevedibile una attività di carico scarico merci o di movimentazione mezzi, siano considerate dislocazioni tali da minimizzare l'esposizione al rumore in corrispondenza dei recettori presenti sul territorio e maggiormente esposti (tenuto conto anche dell'effetto della distanza e

Comune S. Pietro di Feletto Prot. 0013788 del 25-10-2023 arrivo, 6 5

dell'effetto schermante di strutture esistenti e/o dello stesso edificio in progetto);

c) le installazioni impiantistiche degli edifici in progetto (centrali termiche, impianti di ventilazione, unità di trattamento aria, impianti di condizionamento/refrigerazione, gruppi elettrogeni o altro) siano dislocate in posizioni tali da produrre il minore impatto acustico possibile su recettori presenti sul territorio e maggiormente esposti.

La documentazione dovrà essere integrata come previsto dall' Art. 6 del presente Regolamento Comunale, non appena sarà definita l'attività che si svolgerà nell'insediamento.

L'utilizzo improprio della procedura semplificata, può comportare la revoca del titolo ottenuto, o la sospensione dell'attività fino alla regolarizzazione della documentazione.

È possibile inoltre presentare una DPIA redatta in forma semplificata per le attività che:

a) non impiegano macchinari o impianti rumorosi, o non effettuano operazioni comunque rumorose;
b) non creano possibili sorgenti di rumore dovute ad operazioni di movimentazione di materiale o carico-scarico merci;
c) non inducono aumenti di flussi di traffico;
d) non inducono rumorosità di tipo antropico.

La DPIA, semplificata deve riportare almeno le seguenti indicazioni:

a) descrizione dell'opera o attività;
b) indicazione del territorio interessato specialmente in corrispondenza dei recettori od aree più vicine all'opera in progetto;
c) classificazione acustica dell'area dove è individuata l'opera o attività e delle aree in cui sono inseriti i recettori di cui al punto precedente;
d) considerazioni, anche qualitative, che dimostrino l'effettiva trascurabilità delle emissioni di rumore trasmesso per via area o per via strutturale verso l'ambiente esterno e/o verso gli ambienti abitativi.

Accertate irregolarità nell'uso della procedura semplificata possono comportare la revoca del titolo ottenuto, o la sospensione dell'attività fino alla regolarizzazione della documentazione.

Il procedimento semplificato non può essere adottato per le DPIA riferite a:

a) recettori o aree inserite in classe acustica I, dal piano di zonizzazione acustica comunale;
b) impianti adibiti ad attività industriale o attività produttiva già definite.

Art. 10 - Requisiti professionali richiesti agli estensori di relazioni acustiche

Le valutazioni previsionali di impatto e le valutazioni previsionali di clima acustico devono esser redatte da tecnico competente come definito rispettivamente dall'art.2 comma 6, Legge n. 447/1995 e dal Decreto Legislativo 17 febbraio 2017, n. 42.

Art. 11 - Isolamento acustico

I materiali utilizzati per la costruzione di locali abitativi e la loro messa in opera debbono garantire un'adeguata protezione acustica degli ambienti per quanto concerne rumori di calpestio, rumori di traffico, di impianti o apparecchi comunque installati nel fabbricato, rumori e suoni aerei provenienti da alloggi contigui o da locali o spazi destinati a servizi comuni, rumori da laboratori o da industrie, da locali di pubblico spettacolo.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo gli locali abitativi sono distinti nelle seguenti categorie, definite nella Tabella A del D.P.C.M. 05/12/97:

a) categoria A: edifici adibiti a residenza o assimilabili;
b) categoria B: edifici adibiti ad uffici e assimilabili;
c) categoria C: edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili;
d) categoria D: edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili;

Comune S. Pietro di Feletto Prot. 0013788 del 25-10-2023 arrivo, 6 5

e) categoria E: edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;
f) categoria F: edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili;
g) categoria G: edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili.

Ciò premesso, si riporta di seguito la Tabella B del D.P.C.M. 05/12/1997 dei **requisiti acustici passivi degli edifici**, dei loro componenti e degli impianti tecnologici:

Categorie di cui alla Tab. A	PARAMETRI*				
	R_w^*	$D_{2m,nT,w}$	$L_{n,w}$	L_{ASmax}	L_{Aeq}
1. D	55	45	58	35	25
2. A,C	50	40	63	35	35
3. E	50	48	58	35	25
4. B,F,G	50	42	55	35	35

*Valori di R_w riferiti a elementi di separazione tra due distinte unità immobiliari

Dove:

R_w: indice del potere fonoisolante apparente di elementi di separazione fra ambienti;

$D_{2m,nT,w}$: indice dell'isolamento acustico standardizzato di facciata;

$L_{n,w}$: indice del livello di rumore di calpestio di solai normalizzato;

L_{ASmax}: livello massimo di pressione sonora ponderata A con costante di tempo slow;

L_{Aeq}: livello continuo equivalente di pressione sonora, ponderata A.

Per le modalità di verifica e misura si rinvia al D.P.C.M. 5 dicembre 1997.

Nel caso in cui un nuovo insediamento risultasse esposto ad una rumorosità non compatibile con la destinazione dello stesso, tenendo presente anche il rumore prodotto dal traffico veicolare degli assi stradali e di comunicazione in genere, dovranno essere indicati gli interventi tesi a conseguire la compatibilità ed in particolare la conformità dei requisiti acustici passivi stabiliti dal D.P.C.M. 5dicembre 1997.

Art. 12 - Limiti rumorosità prodotta da impianti tecnologici a servizio dell'edificio

Sono definiti servizi a funzionamento discontinuo: gli impianti di sollevamento, gli scarichi idraulici, i bagni ed i servizi igienici con relativa rubinetteria. Sono invece definiti servizi a funzionamento continuo gli impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento.

La rumorosità prodotta dagli impianti tecnologici non deve superare i seguenti limiti:

a) *35 dB(A)* L_{Amax} con costante di tempo slow per i servizi a funzionamento discontinuo;
b) *25 dB(A)* L_{Aeq} per i servizi a funzionamento continuo.

Le misure di livello sonoro devono essere eseguite nell'ambiente nel quale il livello di rumore è più elevato. Tale ambiente deve essere diverso da quello in cui il rumore si origina.

Per le definizioni e le modalità di verifica e misura si rinvia al D.P.C.M. 5 dicembre 1997.

Art. 13 - Norme sull'impatto acustico per opere ed edifici che ricadono nelle fasce territoriali di pertinenza stradale

Nell'ambito delle procedure fissate dal presente Regolamento, ed ai sensi del DPR 30 marzo 2004 n. 142, i titolari dei permessi di costruire rilasciati dopo l'approvazione del presente Regolamento, per edifici rientranti nella fascia di pertinenza stradale di cui al DPR n. 142/2004 devono, nell'esecuzione della costruzione, porre in essere opere di mitigazione dei

Comune S. Pietro di Feletto Prot. 0013788 del 25-10-2023 arrivo, 6 5

rumori al fine di garantire all'interno dell'edificio il rispetto dei seguenti limiti:

a) *35 dB(A)* L_{eq} notturno per ospedali, case di cura e case di riposo;
b) *40 dB(A)* L_{eq} notturno per tutti gli altri ricettori di carattere abitativo;
c) *45 dB(A)* L_{eq} diurno per le scuole.

Art. 14 - Documentazione Previsionale dei Requisiti Acustici degli Edifici

La Documentazione Previsionale dei Requisiti Acustici degli Edifici costituisce la valutazione necessaria atta a garantire che la progettazione di una struttura edilizia tenga conto dei requisiti acustici degli edifici stabiliti dal *D.P.C.M. 05/12/97*, ossia che la struttura edilizia rispetti:

a) i requisiti acustici per le sorgenti sonore interne
b) i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti.

La Documentazione Previsionale dei Requisiti Acustici degli Edifici è costituita da una relazione redatta ad opera di un Tecnico Competente in Acustica Ambientale nella quale devono essere dettagliati: gli elementi oggetto delle valutazioni (partizioni, sorgenti sonore interne) e le loro caratteristiche, i risultati delle valutazioni previsionali in rapporto agli standard stabiliti dalla normativa, le modalità di valutazione previsionale adottate. Tale documentazione deve essere sottoscritta dal proponente, dal progettista e dal Tecnico Competente in Acustica Ambientale.

In ogni caso la Documentazione Previsionale dei Requisiti Acustici degli Edifici dovrà essere predisposta solo se è prevista la realizzazione di nuove sorgenti sonore interne e/o la realizzazione ex-novo o il rifacimento completo di partizioni significative in relazione ai valori degli indici di valutazione dei requisiti acustici passivi degli edifici e che costituiscono elementi di trasmissione diretta di suoni e delle vibrazioni meccaniche per via solida.

Art. 15 - Edifici ad uso residenziale in zone prevalentemente industriali e/o esclusivamente industriali

Per le abitazioni del custode e/o del proprietario, edificate a suo tempo in funzione dell'edificio produttivo (per gli edifici residenziali preesistenti alla realizzazione di zone industriali) e posti in Classe V definite: AREE PREVALENTEMENTE INDUSTRIALI" e Classe VI definite "AREE ESCLUSIVAMENTE INDUSTRIALI", viene previsto quanto segue:

a. il rispetto dei limiti assoluti di immissione indicati nella zonizzazione acustica comunale ad un metro dalla facciata degli edifici con ambienti abitativi;
b. il rispetto del livello di immissione di 70 dB(A) (tempo di riferimento diurno) e di 60-70 dB(A) e (tempo di riferimento notturno) in corrispondenza del confine della zona acustica a cui appartiene l'attività e il complesso degli impianti fissi;
c. non è applicabile, nel caso specifico, il criterio differenziale con le modalità ed i criteri di applicazione previsti dalla normativa nazionale.

Non è applicabile, nel caso specifico, il criterio differenziale con le modalità e i criteri di applicazione previsti dalla normativa nazionale nei soli giorni feriali dalle ore 07:30 alle ore 12:00 e dalle ore 13:00 alle ore 18:00, dal lunedì al venerdì.

In occasione della richiesta di rilascio del Permesso di Costruire (PdC), nonché in occasione della Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) relativa agli edifici citati al comma 1 del presente articolo, dovrà essere prodotta una valutazione previsionale di clima acustico (VPCA), redatta ai sensi della DDG ARPAV n.2 del 29/01/2008 (BUR. N.92 DEL 7/11/2008), attestante il fatto che all'interno degli ambienti abitativi saranno presenti livelli sonori inferiori a quelli che permettono l'applicabilità del criterio differenziale.

Comune S. Pietro di Feletto Prot. 0013788 del 25-10-2023 arrivo, 6 5

Comune S. Pietro di Feletto Prot. 0013788 del 25-10-2023 arrivo, 6 5

CAP. 2: ATTIVITÀ RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO

Art. 16 – Definizione attività rumorose

Si definisce attività temporanea qualsiasi attività che si esaurisce in periodi limitati e/o legata ad ubicazioni di tipo provvisorio. Vi sono, inoltre, le seguenti attività temporanee che, pur producendo rumore, non necessitano di specifiche autorizzazioni in deroga:

a) attività agricole a carattere temporaneo e stagionale con impiego di macchinari mobili;
b) cannoncini antistorno;
c) altoparlanti su veicoli ad uso pubblicitario;
d) attività artistica da strada (cantanti, suonatori, giocolieri e simili) svolta in forma itinerante;
e) macchine e attrezzature per lavori di giardinaggio in aree private.

Sono altresì escluse dall'obbligo di presentare comunicazione o istanza di autorizzazione le seguenti manifestazioni, purché rispettino i vincoli indicati nel prosieguo:

A. Processioni religiose
   a. Vincoli: inizio dopo le ore 8:00, cessazione entro le ore 24:00
B. Cortei politici
   a. Vincoli: gli stessi previsti per le manifestazioni di cui alla lettera A del presente articolo.
C. Comizi elettorali
   a. Vincoli: gli stessi previsti per le manifestazioni di cui alla lettera a A del presente articolo.
D. Concerti della banda cittadina
   a. Vincoli: gli stessi previsti per le manifestazioni di cui alla lettera A del presente articolo.
E. Sfilate di carnevale
   a. Vincoli: gli stessi previsti per le manifestazioni di cui alla lettera A del presente articolo.
F. Manifestazioni sportive, ad esclusione di quelle motoristiche esercitate al di fuori dei siti dedicati (autodromi e motodromi), e ludico-motorie che non utilizzino impianti amplificati di diffusione sonora (musica e voce).
G. Manifestazioni temporanee di particolare rilevanza pubblica organizzate o patrocinate dal Comune, qualora individuate dalla Giunta Comunale e autorizzate con specifico atto che ne approva lo svolgimento.
   a. Vincoli: inizio dopo le ore 08.00, cessazione entro le ore 24:00.

Art. 17 - Cannoni difesa anti-grandine

È ammesso l'impiego dei cannoni anti-grandine, purché l'installazione avvenga ad una distanza minima di 80 metri dagli edifici abitati e di 50 metri dalle strade pubbliche e il loro uso dovrà essere limitato ad un periodo di circa 45 minuti per ogni evento atmosferico, potenzialmente grandinigeno, in un arco della giornata compreso tra le ore 07:00 e le ore 23:00.
La frequenza di sparo massima consentita di ogni singolo cannone antigrandine non può essere superiore a 6 (sei) esplosioni al minuto. Lo spegnimento dei cannoni suddetti, deve avvenire a distanza in modo da cessare le detonazioni nel più breve tempo possibile. I cannoni antigrandine (di nuova installazione) dovranno essere dotati di sistemi di insonorizzazione al fine di limitare al massimo i rumori molesti.
In ogni caso i cannoni anti-grandine possono essere usati solo nel periodo che va dall'inizio fioritura a fine raccolta.

Art. 18 - Presenza di rumore a tempo parziale

Esclusivamente durante il tempo di riferimento relativo al periodo diurno, si prende in considerazione la presenza di un rumore a tempo parziale nel caso di persistenza del rumore stesso per un tempo totale non superiore ad un'ora.
Qualora il rumore a tempo parziale sia compreso tra 15 e 60 minuti il valore del rumore ambientale, misurato in $L_{eq(A)}$ deve essere diminuito di 3 dB(A); qualora sia inferiore a 15 minuti il $L_{eq(A)}$ deve essere diminuito di 5 dB(A).

Sezione 1: CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI

Art. 19 - Cantieri edili

I cantieri edili, stradali o assimilabili sono attività temporanee finalizzate alla realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile di cui all'allegato X del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss. mm. ii. legittimati dalle abilitazioni di cui al TITOLO II del DPR 6 giugno 2001, n. 380 e ss. mm. ii. o da specifiche autorizzazioni rilasciate dall'Amministrazione Comunale.

Tutte le macchine, gli impianti e le attrezzature utilizzate nei cantieri edili, stradali ed assimilati dovranno essere conformi alle Direttive CE in materia di emissione acustica ambientale; dovranno essere attuati tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso (es. dovrà essere evitata la sovrapposizione di lavorazioni particolarmente rumorose, la collocazione delle attrezzature rumorose dovrà avvenire per quanto possibile nelle aree di cantiere più lontane dalle abitazioni limitrofe, l'accensione delle macchine rumorose dovrà essere limitata all'esclusivo tempo di utilizzo evitando tutti i rumori inutili.

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri edili od assimilati all'aperto è consentita nei giorni feriali, escluso sabato pomeriggio, nell'orario:

a) dal 1 maggio al 30 settembre dalle ore 08:00 – alle ore 19:00;

b) dal 1 ottobre al 30 aprile dalle ore 08:00 – alle ore 18:00.

Non è ammesso l'utilizzo di fonti di rumore la domenica e i giorni festivi.

In caso di ristrutturazioni interne ad un edificio con presenza di unità abitative occupate adiacenti o prossime al cantiere o comunque significativamente influenzate dallo stesso, vengono ammessi gli orari e i giorni individuati, e adeguati all'esecuzione delle lavorazioni rumorose idonee a produrre rumore di tipo impattivo (uso di martello demolitore, creazione di tracce sulle pareti, demolizione di pareti, etc).

Il limite assoluto da non superare relativamente alle sorgenti fisse, ad esclusione del traffico veicolare, è di 70 dB(A). Tale limite è da rispettarsi ad 1 metro dalla facciata degli edifici confinanti con le aree in cui vengono esercitate le attività rumorose ed in corrispondenza dei punti di maggiore esposizione.

L'attivazione di cantieri, nel rispetto dei limiti di rumore e di orario indicati nel presente articolo, non necessita di autorizzazione specifica, ma è sufficiente presentare una dichiarazione semplificata (*Allegato C*), con la quale il responsabile del cantiere si impegna al rispetto di tutte le seguenti condizioni:

a) Orari di cui al presente articolo;
b) Limite di cui al presente articolo;
c) Periodo di durata dell'attività "rumorosa all'interno del cantiere" non superiore a 120 gg totali.

Qualora per eccezionali e contingenti motivi documentabili, il soggetto responsabile del cantiere ritenga che l'attività potrà superare i limiti di rumore e/o di orario indicati in regolamento, deve indirizzare al Comune specifica domanda di autorizzazione in deroga, (*Allegato B*), 30 giorni prima dell'inizio lavori: fatte le opportune valutazioni dagli uffici competenti in merito alle motivazioni eccezionali e contingenti, potrà essere rilasciata autorizzazione in deroga, con eventuali prescrizioni.

Le condizioni operative per i cantieri vengono riportate nei relativi permessi di costruire (*Allegato A*).

La durata complessiva dell'attività rumorosa, nonché i relativi orari, devono essere resi noti alla popolazione mediante apposito e ben visibile avviso, come da fac-simile allegato al presente regolamento (*Allegato G*), da apporsi in prossimità del cantiere, a cura del soggetto che svolge i lavori.

Ai soggetti che intraprendono attività cantieristica edile o stradale per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, ripristino di sistemi viari essenziali, ecc.), ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione e di pericolo immediato per l'ambiente e il territorio, è concessa

Comune S. Pietro di Feletto Prot. 0013788 del 25-10-2023 arrivo, 6 5

deroga agli orari, ai limiti massimi di rumorosità e agli adempimenti amministrativi previsti dal presente Regolamento, salvo comunicazione della necessità di intervenire con urgenza da trasmettere, anche a mezzo fax, al Comando di PoliziaLocale e all'Ufficio Tecnico Comunale.

Qualora un cantiere edile, stradale o assimilabile, sia sede di un'attività rumorosa contraddistinta anche da una sola delle seguenti caratteristiche:

a) durata attività "rumorose all'interno del cantiere" superiore ai 120 gg totali.

b) collocata a distanza uguale o inferiore a 100 metri da scuole, ospedali, case di cura, case di riposo;

c) si presume possa comportare il superamento di limiti sonori previsti nell'*Allegato A;*

l'autorizzazione in deroga potrà essere concessa solo a seguito di specifica domanda (*Allegato B*) corredata da una valutazione previsionale d'impatto acustico.

Comune S. Pietro di Feletto Prot. 0013788 del 25-10-2023 arrivo, 6 5

Art. 20 - Modalità per il rilascio delle autorizzazioni

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione in deroga il Comune può chiedere preventivamente il parere dell'ARPAV trasmettendo copia della documentazione prodotta dal richiedente.

L'autorizzazione in deroga può contenere prescrizioni e prevedere l'adozione di specifiche soluzioni tecniche ritenute necessarie a ridurre l'impatto acustico (ad esempio, il divieto di uso contemporaneo di macchinari particolarmente rumorosi, la messa in opera di adeguati schermi fonoisolanti e/o fonoassorbenti sulla recinzione del cantiere o ad isolamento dei singoli macchinari di maggiore impatto acustico).

In presenza di specifici macchinari e/o lavorazioni potenzialmente idonei a produrre elevati livelli di inquinamento acustico presso i ricettori, per caratteristiche di intensità, di durata e di posizionamento, il Comune può fissare nell'autorizzazione in deroga particolari restrizioni, anche facendo riferimento ad un limite acustico in facciata ai recettori più vicini o più disturbati.

Il Comune può, a seguito di motivata segnalazione di disturbo, riconsiderare i termini dell'autorizzazione, sia attraverso una limitazione degli orari sia con specifiche prescrizioni e limitazioni all'uso delle attrezzature rumorose.

Copia dell'autorizzazione dovrà essere conservata in cantiere per poter essere messa a disposizione degli enti incaricati in caso di eventuali controlli.

Art. 21 - Emergenze

Nel caso di cantieri per il ripristino urgente dell'erogazione dei servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua, gas ecc.) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione, è concessa automaticamente deroga ai limiti ed agli orari ed agli adempimenti previsti dal presente regolamento.

Art. 22 - Manutenzione aree verdi pubbliche

L'uso di macchine ed impianti rumorosi per operazioni di manutenzione delle aree verdi pubbliche (sfalcio dell'erba, potature, ecc.) e del suolo pubblico per le opere di pronto intervento, in virtù della pubblica utilità nonché per il fatto che trattasi di attività manutentive temporanee, sia esse condotte da operatori dei servizi pubblici od anche da operatori di imprese private appaltatrici di opere o servizi pubblici, è consentito nei giorni feriali, compreso il sabato, dalle ore 7:00 alle ore 19:00 senza interruzioni.

Art. 23 - Macchinari per attività agricole temporanee o stagionali

Ai sensi dell'art.2 della Legge Regionale n° 21/1999 e successive modifiche ed integrazioni, si concede la deroga ai limiti acustici di emissione del presente regolamento nelle **aree agricole, a bosco, a pascolo e improduttive**, qualora l'inquinamento acustico sia prodotto da attività agricole e forestali non industriali con carattere di temporaneità.

Per l'inquinamento acustico derivante da attività diverse da quelle sopra menzionate, in tali aree, opportunamente identificate nella classificazione acustica comunale, si applicano i limiti acustici previsti per la Classe III.

Le attività agricole a carattere temporaneo e stagionale, con impiego di macchinari mobili, devono essere svolte con macchinari che rispettino le norme tecniche di omologazione del prodotto conformemente alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale; tali attività non necessitano di un provvedimento espresso di autorizzazione e si potranno effettuare dalle ore 6:00 alle ore 22:00 nei giorni feriali e nei giorni festivi dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 20:00.

Altresì per quelle lavorazioni spot in cui vi è la necessità di operare in continuo anche nell'orario notturno (es. trebbiatrice) sono tacitamente autorizzate, ammesso che l'operatività vada ad esaurirsi nelle 24 ore.

Comune S. Pietro di Feletto Prot. 0013788 del 25-10-2023 arrivo, 6 5

Sezione 2: MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO, MANIFESTAZIONI SPORTIVE, FESTE POPOLARI ED ASSIMILABILI

Art. 24 - Definizioni ed orari

Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo e come tali possono usufruire della deroga ai limiti di legge le seguenti attività con allestimenti temporanei: i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, i luna park, le manifestazioni sportive effettuate al di fuori di circuiti permanenti e prive di infrastrutture (ad es. gare di accelerazione o rally) e in situazioni tali da non utilizzare sorgenti sonore (amplificate e non) e/o altre apparecchiature che producono elevati livelli di rumore.

Le manifestazioni di cui alla presente sezione non necessitano di nulla-osta e sono soggette alla **comunicazione** di cui al successivo punto purché presentino contemporaneamente le seguenti caratteristiche:

a) l'attività rumorosa deve iniziare dopo le ore 7.30 e deve cessare entro le ore 23.00 (nei giorni dal lunedì al venerdì e la domenica) ed entro le ore 24.00 (nei giorni di sabato e prefestivi), con interruzione pomeridiana fra le ore 13.00 e le ore 15.00;
b) non venga superato presso le abitazioni più prossime alle manifestazioni il valore limite di emissione, misurato a 1 m dalla facciata più esposta dal ricettore più disturbato (in alternativa sul davanzale di una porta/finestra tenuta aperta, di 70 dB(A) Laeq, riferito a 30 minuti, misurato secondo la metodologia del DM 16/03/1998).

Lo svolgimento della manifestazione temporanea con le caratteristiche di cui sopra è comunicato all'Amministrazione comunale almeno 30 giorni prima dello svolgimento della manifestazione stessa. La comunicazione va conservata dall'organizzatore sul luogo della manifestazione assieme alla ricevuta di trasmissione al Comune ed esibita agli organi di vigilanza in caso di controllo.

Le manifestazioni temporanee aventi anche solo una caratteristica diversa da quelle sopra indicate sono soggette ad **autorizzazione**, previa valutazione della loro compatibilità con il contesto fisico e temporale di riferimento.

La richiesta di autorizzazione va presentata almeno 30 giorni prima dello svolgimento della manifestazione, corredata della documentazione previsionale di impatto acustico (DPIA) redatta da un tecnico competente in acustica. L'autorizzazione può prescrivere che le emissioni sonore siano monitorate da un tecnico competente in acustica, il quale provvederà a redigere apposita documentazione tecnica che attesti il rispetto dei limiti indicati nell'autorizzazione. L'autorizzazione dovrà essere conservata dall'organizzatore sul luogo della manifestazione ed esibita agli organi di vigilanza in caso di controllo.

Di norma l'autorizzazione non può riguardare:

a) l'estensione dell'orario di svolgimento della manifestazione oltre le ore 24.00, ad eccezione degli eventi di Capodanno, per i quali è concessa deroga fino alle ore 02.00 del 1° gennaio;
b) eventi da realizzarsi nelle aree ricomprese dalla zonizzazione acustica in Classe I.

Alle manifestazioni sportive ricorrenti che si tengano all'aperto può essere concessa un'unica autorizzazione in deroga ai limiti acustici ed agli orari precedentemente stabiliti purché, prima dell'inizio del campionato sportivo, ne venga fatta richiesta all'ufficio competente, comunicando anche il calendario delle giornate sportive. L'Ufficio comunale competente si riserva comunque la facoltà di richiedere tutta la documentazione tecnico-amministrativa che ritenga necessaria a tutela della quiete pubblica, procedendo agli accertamenti del caso ed impartendo eventuali prescrizioni.

Per lo svolgimento di attività estive ludico-ricreative per ragazzi (grest parrocchiali e centri estivi ricreativi o eventi similari), non è necessario richiedere l'autorizzazione in deroga qualora gli impianti elettro amplificati abbiano potenza inferiore a 300 W, e siano utilizzati solo nei giorni feriali, dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00.

Anche durante gli orari sopra stabiliti, dovrà essere adottata ogni cautela e usato ogni accorgimento affinché i rumori siano contenuti al minimo e non oltrepassino i limiti della normale tollerabilità.

Ai fini di quanto previsto dall'articolo 7, comma 5 della Legge Regione del Veneto n. 21/99, lo svolgimento delle attività

Comune S. Pietro di Feletto Prot. 0013788 del 25-10-2023 arrivo, 6 5

sportive o ricreative rumorose è ammesso dalle ore 08.00 alle ore 23.00 e nel periodo 1° maggio-30 settembre dalle ore alle ore 23.30 e in entrambi i casi con interruzione pomeridiana dalle ore 13.00 alle ore 16.00. Esplicito provvedimento di deroga potrà temporaneamente modificare tali orari e periodi.

Ai fini di quanto previsto dall'articolo 7, comma 6 della Legge Regione del Veneto n. 21/99, le emissioni sonore provenienti da circhi, teatri tenda, festival, sagre paesane o manifestazioni analoghe, dovranno preventivamente essere autorizzate dal comune e non possono protrarsi oltre le ore 24.00.

Art. 25 – Modalità per il rilascio delle autorizzazioni

Le domande finalizzate al rilascio delle autorizzazioni dovranno essere presentate utilizzando il "portale telematico in uso".

Il Comune, valutate le motivazioni eccezionali e contingenti e sentito eventualmente il parere dell'ARPAV, può negare l'autorizzazione in deroga o rilasciarla con eventuali specifiche prescrizioni, quali ad esempio la taratura degli impianti elettroacustici o l'installazione di idoneo sistema di controllo e registrazione dei livelli sonori, in relazione alla potenza e alla distanza dei soggetti ricettori.

Copia di ogni documentazione dovrà essere tenuta nel luogo in cui si svolge la manifestazione ed esibita al personale di vigilanza incaricato dei controlli.

Non necessita autorizzazione nel caso di svolgimento di manifestazioni per le quali si preveda il rispetto dei limiti di zona fissati dal Piano di Classificazione acustica ed il rispetto dei valori limite differenziali di immissione.

Poiché il diritto allo svolgimento di manifestazioni temporanee non può contrastare con il diritto al riposo dei cittadini, le autorizzazioni che riguardano più giorni di manifestazione potranno essere revocate o limitate qualora sia lamentato il disturbo del riposo e/o della quiete pubblica, pur se in osservanza delle eventuali deroghe temporanee.

Art. 26 - Utilizzo di strumenti ed apparecchi musicali equiparabili alla musica di sottofondo

L'utilizzo di impianti di diffusione sonora, di strumenti musicali o di apparecchi amplificatori della voce (karaoke) all'interno dei locali è classificabile come "musica di sottofondo" qualora i valori di emissione sonora siano moderati e tali da non sovrastare ilnormale parlare degli avventori e comunque il rumore della musica non deve essere percepibile all'esterno dei locali e/o presso le abitazioni adiacenti e comunque non oltre le ore 24:00.

Qualora l'impiego degli strumenti e/o apparecchi musicali, ancorché in orario antecedente alle ore 24:00, sia avvertibile nelle immediate vicinanze o nelle adiacenti abitazioni oppure si protragga oltre le 24:00, dovrà essere espressamente autorizzato dal Comune a seguito di ottenimento di preventivo nulla-osta.

Non sono subordinate ad autorizzazione o ad altri atti d'assenso le attività musicali s v o l t e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

a. devono essere meramente accessorie rispetto all'attività principale dell'esercizio in cui vengono espletate o alle finalità associative del circolo;
b. non devono intervenire modifiche, anche temporanee od occasionali, dei locali o altre iniziative che facciano assumere all'uso degli strumenti musicali carattere di attrazione prevalente rispetto all'attività abituale;
c. non devono protrarsi oltre l'orario di apertura dell'attività;
d. non devono essere pubblicizzate;
e. non devono essere svolte all'esterno dei locali;
f. è vietata la riproduzione di musiche o frasi che possano offendere la morale, il sentimento religioso, la Costituzione, o che comunque possano turbare l'ordine o la sicurezza pubblica.

Art. 27 - Attività di allietamento alla clientela dei pubblici esercizi

Comune S. Pietro di Feletto Prot. 0013788 del 25-10-2023 arrivo, 6 5

Per attività di allietamento alla clientela effettuata dai pubblici esercizi si intende l'attività svolta nei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande non sottoposta alla disciplina di cui agli articoli 68, 69 e 80 del TULPS e del decreto ministeriale 19/08/1996. L'allietamento avviene mediante apparecchi televisivi, abilitati a trasmettere su reti decodificate partite di calcio o altri avvenimenti sportivi o spettacoli, di impianti radiofonici o stereofonici, juke-box.
Le attività di allietamento, non superanti i limiti di legge, si distinguono in:

- attività a bassa rumorosità di cui all'articolo 4 comma 1 del D.P.R. 227/2011 che non utilizzano impianti di diffusione sonora e non svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali;
- attività svolta all'interno dei locali senza impianti elettro-amplificati o con riproduzione musicale di sottofondo fino alle ore 24:00, la cui rumorosità non sia avvertibile all'esterno dell'attività stessa. Per la musica di sottofondo all'interno dei locali deve intendersi quella avente valori di emissione moderati e tali da non sovrastare il normale parlare degli avventori. I diffusori acustici dovranno essere posizionati in modo tale da non permettere la percezione dei suoni all'esterno dei locali e/o presso le abitazioni adiacenti;
- attività svolta all'esterno dei locali con apparecchi radio, televisori, casse acustiche con riproduzione di musica di sottofondo: possono essere fatti funzionare dalle ore 9:00 alle 12:00 e dalle ore 17:00 alle 24:00. Il suono deve essere sempremantenuto a livelli assimilabili alla musica di sottofondo.

Art. 28 – Limitazione degli orari

Negli esercizi pubblici e nei circoli privati la riproduzione sonora di brani musicali e/o l'amplificazione della voce mediante apparecchiature elettroniche è consentita solo se il livello sonoro propagato all'esterno dell'esercizio e/o all'interno delle abitazioni vicine rispetta i limitinormativi riferiti sia ai valori massimi che ai valori differenziali, ove applicabili.

Comune S. Pietro di Feletto Prot. 0013788 del 25-10-2023 arrivo, 6 5

CAP. 3: DISCOTECHE, SALE DA BALLO E SIMILARI DESTINATE ALLO SPETTACOLO

Art. 29 - Documentazione di impatto acustico

In tutte le strutture fisse, aperte o chiuse, destinate al tempo libero, all'intrattenimento ed allo spettacolo, quali ad es. discoteche, sale da ballo e similari, ai fini della tutela della salute dei frequentatori, deve essere rispettato il limite massimo previsto dal DPCM 16 aprile 1999 n. 215, sia per le sale da ballo e similari e sia per i locali adibiti a pubblico spettacolo (teatri, concerti, ecc.).

La domanda di Permesso di Costruire (PdC) o la Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per le strutture di cui al presente articolo deve contenere un' idonea documentazione di "Impatto Ambientale" di seguito indicato con la sigla "I.A.".

La documentazione dovrà essere redatta ai sensi della DDG ARPAV n.3 del 29/01/2008 (BUR. N.92 DEL 7/11/2008).

Qualora ad una richiesta di volturazione o di nuova licenza di esercizio non corrisponda in parallelo la presentazione della domanda di Permesso di Costruire (PdC) o della Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), la documentazione di I.A. deve essere allegata alla domanda di autorizzazione o alla denuncia di inizio attività dell'esercizio.

La documentazione di I.A. deve dimostrare che i locali possiedono le caratteristiche di isolamento acustico tali da rispettare i limiti per l'ambiente esterno ed interno allo stesso edificio.

REQUISITI PASSIVI FRA DUE DISTINTE UNITÀ IMMOBILIARI APPARTENENTI ALLO STESSO EDIFICIO

valori in dB(A):

POTERE FONO-ISOLANTE	ISOLAMENTO ACUSTICO STANDARDIZZATO	LIVELLO RUMORE DI CALPESTIO	LIVELLO MASSIMO DI PRESSIONE	LIVELLO CONTINUO EQUIVALENTE DI PRESSIONE SONORA
50	42	55	35	35

Le misure di livello sonoro devono essere eseguite nell'ambiente nel quale il livello di rumore è più elevato. Tale ambiente deve essere diverso da quello in cui il rumore si origina.

Comune S. Pietro di Feletto Prot. 0013788 del 25-10-2023 arrivo, 6 5

CAP. 4: SEGNALAZIONI SONORE, SIRENE

Art. 30 – Stabilimenti industriali

Negli stabilimenti industriali l'uso delle sirene è consentito dalle ore 6:00 alle ore 22:00, per segnalare gli orari di inizio e di termine del lavoro, a condizione che non siano localizzati a meno di m 200 da insediamenti abitativi appartenenti alla classe acustica IV o inferiore.

Le segnalazioni di cui al comma precedente devono essere di durata non superiore a dieci secondi, e generare un livello sonoro non superiore ai 75 dB(A) ai confini della proprietà.

Il Comune può concedere deroghe alle condizioni di cui sopra, a condizione che venga presentata relazione tecnica firmata da tecnico competente in acustica attestante l'assenza di disturbo nei confronti delle abitazioni più prossime.

Art. 31 – Dispositivi sonori di allarme

L'impianto e il funzionamento di segnali d'allarme sonori installati su edifici od autoveicoli o su altri beni e percepibili dall'esterno, non sono soggetti ai limiti della classificazione acustica del territorio ma devono attenersi alle seguenti prescrizioni:

a) il segnale acustico proveniente dal sistema di allarme degli edifici deve essere predisposto in modo tale da non essere percepito oltre il raggio di duecentocinquanta metri e deve cessare entro quindici minuti primi dall'inizio, anche se il segnale è intermittente;
b) congiuntamente al funzionamento del segnale d'allarme acustico installato in edifici, deve entrare in funzione un segnale luminoso a luce lampeggiante di colore arancio o rosso, visibile dall'esterno e collocato in punto idoneo a localizzare prontamente la sede da cui proviene l'allarme. Allo stesso fine, è facoltativa l'installazione di altri segnali luminosi analoghi nella strada o in altri luoghi di uso comune (scale, pianerottoli, ecc.), in corrispondenza della porta di accesso al locale dal quale è partito il segnale d'allarme;
c) le emissioni sonore provenienti dai sistemi di allarme dei veicoli devono avere una durata massima di 2 minuti e cessare entro 5 minuti dall'inizio, anche se il segnale è intermittente.

I segnali d'allarme degli edifici debbono essere installati con l'osservanza delle norme edilizie e non debbono emettere suoni che possano confondersi con le sirene d'allarme degli automezzi di soccorso o della polizia.

Comune S. Pietro di Feletto Prot. 0013788 del 25-10-2023 arrivo, 6 5

CAP. 5: ABITAZIONI PRIVATE

Art. 32 – Impianti tecnici

L'installazione e l'uso di macchinari nei garage, nelle abitazioni o nelle vicinanze delle stesse deve essere fatto secondole regole della buona tecnica, in modo da non arrecare danno o molestia, a causa di rumori, vibrazioni, scuotimenti od altre emanazioni.

Il rumore prodotto dagli impianti tecnologici delle abitazioni dovrà risultare non eccedente i limiti assoluti di zona, nonché i limiti dettati dal criterio differenziale, così come previsto dalla legge 447/95, e successivi decreti attuativi, e dalla legge legge 27 febbraio 2009 n°13 art. 6-ter, in particolare dal DPCM 5/12/1997 e ss. mm. e ii. ("*Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici*"). Nel caso si rendesse necessario procedere a verifiche acustiche, queste dovranno essere svolte da Tecnico Competente in acustica Ambientale secondo le modalità previste dalla norma tecnica UNI 11367 ed i risultati confrontati con i limiti della legislazione vigente (DPCM 5/12/1997 e ss. mm. e ii.).

Art. 33 – Impianti di climatizzazione

L'installazione, in parti esterne di edifici, di apparecchiature e canali di ripresa o espulsione d'aria che fanno parte di impianti di climatizzazione estiva e/o invernale e/o ventilazione, è consentita unicamente per impianti che rispettino i valori limite di emissione e immissione definiti dal Piano di Classificazione acustica, nonché il criterio differenziale dove applicabile.

I dispositivi di cui al punto precedente devono essere installati adottando gli opportuni accorgimenti tecnici necessari per la riduzione delle emissioni acustiche, quali appoggi ed ancoraggi antivibranti.

Devono inoltre essere rispettate le disposizioni stabilite per gli impianti tecnologici dal Regolamento Edilizio comunale.

Comune S. Pietro di Feletto Prot. 0013788 del 25-10-2023 arrivo, 6 5

CAP. 6: ALTRE ATTIVITA' RUMOROSE

Art. 34 – Macchine da giardino

L'uso di macchine e impianti rumorosi per lavori di giardinaggio è consentito, nelle zone in cui può creare disturbo al vicinato, nei seguenti periodi:

a) nei giorni feriali e il sabato, dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 20.00;

b) nei giorni festivi, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle 16.00 alle ore 19.00.

Le macchine impiegate devono essere tali da contenere l'inquinamento acustico al di sotto dei 65dB(A), misurato infacciata degli edifici più esposti.

Non vi sono limitazioni all'uso di tali macchine nei luoghi isolati dove non vi è alcun disturbo al vicinato.

Comune S. Pietro di Feletto Prot. 0013788 del 25-10-2023 arrivo, 6 5

Art. 35 – Motori e sistemi per irrigazione e simili

L'impiego di motori a scoppio (fissi o carrellati) e di trattrici agricole per l'irrigazione delle coltivazioni agricole è consentito

- sempre in qualsiasi orario, qualora sia assicurato il rispetto dei limiti assoluti e differenziali
- in deroga ai limiti della classificazione acustica dalle ore 7.00 alle ore 22.00 dei giorni feriali e nei giorni festivi.

Relativamente alle emissioni rumorose, macchine e impianti utilizzati dovranno essere conformi alle direttive "macchine" comunitarie recepite dalla normativa nazionale.

In caso di manifeste lamentele il Comune potrà prescrivere il rispetto di opportune distanze per la localizzazione delle macchine, salvo dimostrazione strumentale del rispetto dei limiti normativi previsti per la zona acustica considerata.

Art. 36 - Pubblicità fonica

La pubblicità fonica attraverso altoparlanti su veicoli, all'interno dei centri abitati, ai sensi dell'art.59 del D.P.R. del 16/12/1992, è consentita nei soli giorni feriali dalle ore 8:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:30 alle ore 19:30. Alla pubblicità elettorale si applicano le disposizioni previste dall'art. 7 della L. n. 130 del 24 aprile 1975. In tutti i casi, la pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dal presente Regolamento.

Art. 37 - Fuochi d'artificio e razzi non utilizzati per fini tecnici o agricoli

L'accensione di fuochi d'artificio ed il lancio di razzi non utilizzati per fini tecnici o agricoli sono vietati su tutto il territorio comunale, salvo in occasione di feste popolari e/o sagre paesane tradizionali o altre manifestazioni similari.

Art. 38 – Carico, scarico e trasporto di merci che causano rumori

Dalle ore 21:00 alle ore 7:00 nelle vicinanze delle abitazioni le operazioni di carico e scarico di merci, derrate e altro contenuti in casse, bidoni, ecc., escluse le operazioni nell'ambito della raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani da parte dell'ente gestore, devono essere svolte con la massima cautela in modo da non turbare la quiete pubblica. Il trasporto di lastre,verghe o spranghe metalliche deve essere fatto in modo da attutirne quanto più possibile il rumore.

CAP. 7: CONTROLLI E SANZIONI

Art. 39 - Controlli e verifiche

Per le funzioni tecniche di controllo di propria competenza il Comune si avvale del Dipartimento Provinciale dell'ARPAV - Area Tecnico – Scientifica o di Tecnico competente in acustica ai sensi dell'art.2 della Legge 447/1995.

Art. 40 - Ordinanze contingibili e urgenti

Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica, in conformità all'art. 50 DLGS 267/2000, il Sindaco, con provvedimento motivato, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività, sono esclusi i servizi pubblici essenziali.

Comune S. Pietro di Feletto Prot. 0013788 del 25-10-2023 arrivo, 6 5

Art. 41 - Sanzioni amministrative inerenti la tutela acustica del territorio comunale

Chiunque non ottemperi a ordinanze contingibili e urgenti dettate da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente emanate dall'autorità competente, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.000,00 a € 20.000,00 (*).

È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 650 del codice penale.

Chiunque nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente sonora fissa o mobile produca emissioni sonore tali da superare i valori limite di immissione (assoluti o differenziali) è punito con la sanzione amministrativa del pagamentodi una somma da € 1.000,00 a € 10.000,00 (**).

La stessa sanzione è applicata nel caso del mancato rispetto dei limiti di immissione assoluti di attività in deroga autorizzate secondo quanto prescritto dal presente regolamento;

1. i titolari di pubblici esercizi con impianti elettroacustici non conformi ai dettami del DPCM 16 aprile 1999 n. 215 sono soggetti ad una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 500,00 a € 2.000,00 (***).
2. chiunque violi le disposizioni del presenteRegolamento riguardanti l'esercizio di attività all'aperto o temporanee è punito col pagamento di una somma da € 300,00 a € 900,00 (****);
3. chiunque violi le prescrizioni relative alle autorizzazioni in deroga per quanto riguarda il rispetto degli orari nell'esercizio di attività temporanee svolte all'aperto è punito con il pagamento di una somma da € 300,00 a € 900,00 (****);
4. chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile, supera i limiti fissati dal Comune a tutela delle zone particolarmente sensibili è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.000,00 a € 3.000,00 (*****);

Per la violazione delle norme del presente Regolamento si applicano le sanzioni previste dalla normativa nazionale e/o regionale vigente e dal presente Regolamento.

L'inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento, qualora la fattispecie non sia sanzionata da altre fonti normative, comporta una sanzione amministrativa compresa fra un minimo di € 25,00 ed un massimo di € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali". La determinazione dell'importo della sanzione avviene secondo i principi fissati dalla Legge 689/81 e s.m.i..

Oltre all'applicazione delle sanzioni pecuniarie il Responsabile del Servizio potrà intimare, con atto motivato, che lo stato dei luoghi sia reso conforme alle prescrizioni medesime entro un congruo termine indicato nello stesso provvedimento. L'inottemperanza a tale ordine entro il termine stabilito (o quello eventualmente prorogato su richiesta dell'interessato

qualora sussistano comprovati motivi), comporterà la reiterazione della violazione a seguito di nuovo accertamento e conseguente applicazione di un'ulteriore sanzione amministrativa pecuniaria. In caso di inadempienza da parte dell'interessato, il Comune potrà, comunque, provvedere d'autorità, ponendo gli oneri e le spese relative a carico del/dei soggetti responsabili.

Il Responsabile del Servizio può altresì avvalersi dei poteri di ordinanza a sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali".

Il Sindaco può avvalersi dei poteri di ordinanza a sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali".

)art. 10, com. 1, L. 447/1995; **) art. 10, com. 2, L. 447/1995;) art. 10, com. 3, L. 447/1995; ****) art. 10, com. 3, punto a L. 447/1995; L. R.21/1999 e art. 7, com. 6, L. R. 1/2012; *****) art. 10, com. 3, punto c, L. 447/1995; L. R. 21/1999 e art. 7, com. 7, L. R. 1/2012;***

Comune S. Pietro di Feletto Prot. 0013788 del 25-10-2023 arrivo, 6 5

Art. 42 - Periodo transitorio

Entro dodici mesi dalla data di approvazione del Regolamento acustico e della zonizzazione acustica comunale, i titolari di attività industriali, artigianali, commerciali e di servizio, inclusi i gestori di impianti sportivi o ricreativi, pubblici esercizi, circoli privati ecc., e comunque i titolari di qualsiasi altra attività rumorosa, sono tenuti a presentare, qualora la propria attività attualmente non rispetti i limiti di rumore previsti dal Piano di classificazione acustica comunale, un Piano di risanamento acustico. Tale Piano di risanamento acustico dovrà contenere una relazione tecnica, sottoscritta da Tecnico competente in acustica, indicante una descrizione degli interventi o delle soluzioni che l'attività intende porre in essere ai fini del contenimento del rumore prodotto ed il termine entro il quale si prevede l'adeguamento ai limiti di legge, che ai sensi del DPCM 01 marzo 1991 non deve superare i 30 mesi.

Il Comune entro 30 giorni dalla presentazione del Piano di risanamento acustico approva il Piano con eventuali prescrizioni da rispettare, oppure esprime il proprio giustificato diniego.

Comune S. Pietro di Feletto Prot. 0013788 del 25-10-2023 arrivo, 6 5

APPENDICE - DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI RUMOROSITÀ AMBIENTALE

Infrastrutture di trasporto stradale

La regolamentazione delle infrastrutture di trasporto stradale è definita dal D.P.R. 142/2004 avente per oggetto "Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'art. 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447".

Il Comune, tenendo conto della classificazione delle strade, recepisce i valori limite di immissione previsti dal D.P.R. 142/2004 per le strade di tipo "A", "B", "C" e "D" e assegna, nei casi di competenza, i valori limite di immissione per le strade di tipo "E" ed "F", integrando, se necessario, quanto già predisposto con l'adozione del Piano di Classificazione Acustica.

I valori limite per le infrastrutture di trasporto stradale di cui al comma 2 vengono riportati di seguito:

Allegato 1 del DPR n. 142/2004 - Tabella 1 (strade di nuova realizzazione)

TIPO DI STRADA (secondo Codice della Strada)	**SOTTO TIPI FINI ACUSTICI (DM 5/11/2001)**	**Ampiezza della fascia di pertinenza acustica [m]**	**Scuole (*), ospedali, case di cura e di riposo**		**Altri ricettori**	
			Diurno [dB(A)]	**Notturno [dB(A)]**	**Diurno [dB(A)]**	**Notturno [dB(A)]**
A - autostrada		**250**	**50**	**40**	**65**	**55**
B - extraurbana principale		**250**	**50**	**40**	**65**	**55**
C - extraurbana secondaria	**C1**	**250**	**50**	**40**	**65**	**55**
	C2	**150**	**50**	**40**	**65**	**55**
D - urbana di scorrimento		**100**	**50**	**40**	**65**	**55**
E - urbana di quartiere		**30**	*Definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al DPCM in data 14 novembre 1997 ecomunque in modo conforme alia zonizzazione acusticadelle aree urbane, come previsto dall'art. 6, comma 1, lettera a), della legge 447 del 1995.*			
F - locale		**30**				

(*) per le scuole vale il solo limite diurno

Allegato 1 del DPR n. 142/2004 - Tabella 2 (strade esistenti e assimilabili)

TIPO DI STRADA (secondo Codice Della Strada)	SOTTOTIPI FINI ACUSTICI (secondo Norme CNR 1980 e direttiva PUT)	Ampiezza della fascia di pertinenza acustica [m]	Scuole (*), ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
			Diurno [dB(A)]	Notturno [dB(A)]	Diurno [dB(A)]	Notturno [dB(A)]
A - autostrada		**100 (fascia A)**	**50**	**40**	**70**	**60**
		150 (fascia B)			**65**	**55**
B - extraurbana principale		**100 (fascia A)**	**50**	**40**	**70**	**60**
		150 (fascia B)			**65**	**55**
C - extraurbana secondaria	**Ca** (strade a carreggiate separate e tipo IV CNR 1980	**100 (fascia A)**	**50**	**40**	**70**	**60**
		50 (fascia B)			**65**	**55**
	Cb (tutte le altre strade extraurbane secondarie)	**100 (fascia A)**	**50**	**40**	**70**	**60**
		50 (fascia B)			**65**	**55**
D - urbana di scorriment	**Da** (strade a carreggiate separate inter-quartiere)	**100**	**50**	**40**	**70**	**60**
	Db (tutte le altre strade urbanedi scorrimento)	**100**	**50**	**40**	**65**	**55**
E - urbana di quartiere	-	**30**	*Definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al DPCM in data 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alia zonizzazione acustica delle aree urbane, come previsto dall'art. 6, comma 1, lettera a), della legge 447 del 1995.*			
F-locale	-	**30**				

(*) per le scuole vale il solo limite diurno

Ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettera f) della L. 447/1995, è competenza del comune la rilevazione e il controllo delle emissioni sonore prodotte dai veicoli, fatte salve le disposizioni contenute nel D.Lgs. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada" e successive modificazioni.

Comune S. Pietro di Feletto Prot. 0013788 del 25-10-2023 arrivo, 6 5

Comune S. Pietro di Feletto Prot. 0013788 del 25-10-2023 arrivo, 6 5

ALLEGATI: MODELLI

Comune S. Pietro di Feletto Prot. 0013788 del 25-10-2023 arrivo, 6 5

ALLEGATO A: CANTIERI EDILI

Testo da inserire nella corrispondenza tecnica

LIMITI DI RUMOROSITÀ E ORARI

I limiti di rumorosità sono quelli fissati con la Classificazione Acustica del Comune San Pietro di Feletto.

Tabella dei valori
(D.P.C.M. 14 novembre 1997)

Classi	***Valori limite di Emissione Leq indB(A)***		***Valori limite assoluti di immissione Leq in dB(A)***	
	diurno	***notturno***	***diurno***	***notturno***
Classe I	45	35	50	40
Classe II	50	40	55	45
Classe III	55	45	60	50
Classe IV	60	50	65	55
Classe V	65	55	70	60
Classe VI	65	65	70	70

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri edili od assimilati all'aperto è consentita nei giorni feriali, escluso sabato pomeriggio, nell'orario:

dal 1 maggio al 30 settembre dalle ore 08:00 – alle ore 19:00;
dal 1 ottobre al 30 aprile dalle ore 08:00 – alle ore 18:00.

Non è ammesso l'utilizzo di fonti di rumore la domenica e i giorni festivi.

Eventuali deroghe ai limiti e/o agli orari su indicati, devono essere richieste al Comune, almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori con l'***Allegato B*** del Regolamento Comunale.

Per cantieri di durata non superiore ai 30 giorni, per i quali si prevede rispetto dei limiti e degli orari indicati dal regolamento, è sufficiente la presentazione dell'***Allegato C*** del Regolamento Comunale con la quale il responsabile di cantiere dichiara il contemporaneo rispetto dei limiti, orari e durata del cantiere stesso.

Comune S. Pietro di Feletto Prot. 0013788 del 25-10-2023 arrivo, 6 5

Marca

da bollo

ALLEGATO B: RICHIESTA PER CANTIERI

OGGETTO: domanda di autorizzazione per attività temporanea in deroga.

Note per la compilazione:

LA DOMANDA VA INOLTRATA ALMENO 30 GIORNI PRIMA DELL'INIZIO DELL'ATTIVITÀ, non è garantito il rilascio dell'autorizzazione in deroga richiesta meno di 30 giorni prima dell'inizio del cantiere.

Tale domanda va presentata per un'attività cantieristica, edile, stradale o assimilabile, durante la quale si preveda lo sforamento dei limiti di rumore e di orario di cui all' 19 del Regolamento acustico comunale, oppure non rientri in quelle attività che per cui è possibile usufruire dell'***Allegato C***.

Al Comune di SAN PIETRO DI FELETTO

DITTA:	SEDE LEGALE:

Via_____n.____CAP_____Telefono_____Fax_____

Il sottoscritto_____, nato a_____il____/____/_____e residente a_____in Via_____n._____

Tel_____Fax_____e-mail_____

nella qualità di:

ϒ TITOLARE

ϒ RESPONSABILE

ϒ DIRETTORE LAVORI

ϒ ALTRO (specificare): _____

C H I E D E

ai sensi dell'art.6, della Legge Quadro 26 ottobre 1995 n.447 e del Regolamento per la tutela dall'inquinamento acustico, l'autorizzazione in deroga ai limiti prefissati dal D.P.C.M. 14/11/1997 e/o agli orari previsti dal regolamento comunale, per l'utilizzo dei macchinari o attrezzature per cantiere s i to nel Comune di San Pietro di Feletto in Via/Piazza_____n._____

DICHIARA

NUMERO PRATICA EDILIZIA/CODICE PRATICA UNIPASS: _____

DATA INIZIO LAVORI _____

DATA FINE LAVORI _____

LUOGO ATTIVITÀ

ORARIO ATTIVITÀ

ENTITÀ DELLA DEROGA RICHIESTA

LIVELLI SONORI

ELENCO ATTREZZATURE E MACCHINARI UTILIZZATI

Marca	Modello	Anno omologazione	potenza acustica [dB(A)]	Operatività [ore/giorno]

A tal fine, il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia e del Regolamento comunale per la tutela dall'inquinamento acustico ed a rispettare ogni prescrizione.

Allega la seguente documentazione obbligatoria:

1) planimetria della zona interessata dall'attività rumorosa, compresa un'area sufficientemente vasta da contenere le abitazioni e gli spazi utilizzati da persone o comunità confinanti (estratto P.R.G.);
2) relazione tecnico-descrittiva sul cantiere quali durata in giorni, superficie cantiere, operai impiegati, mezzi utilizzati, sulle sorgenti, ubicazione ed orientamento, caratteristiche costruttive, potenze installate ed ogni altra informazione ritenuta utile;
3) valutazione previsionale d'impatto acustico;
4) descrizione delle misure tecniche previste per ridurre al minimo le emissioni sonore e le molestie a terzi.

Riferimento per eventuali comunicazioni*:*

Nome_____ Cognome_____

Luogo_____ data di nascita _____

Indirizzo_____

Telefono_____ fax_____

In fede

Data **Firma**

_____ _____

(firma leggibile e timbro della ditta)

Comune S. Pietro di Feletto Prot. 0013788 del 25-10-2023 arrivo, 6 5

Comune S. Pietro di Feletto Prot. 0013788 del 25-10-2023 arrivo, 6 5

PRENDE INOLTRE ATTO CHE:

- **ai fini del rispetto del Regolamento acustico la domanda deve essere presentata almeno 30 giorni prima della data di inizio lavori;**
- il modello della presente richiesta di autorizzazione deve essere presentato compilato in tutte le sue parti e comprensivo degli allegati. In caso di incompletezza della documentazione e delle informazioni richieste i termini sono interrotti e saranno ripresi alla regolarizzazione della domanda;
- **l'ufficio competente si riserva di chiedere ad integrazione della domanda la predisposizione di una valutazione di impatto acustico anche fuori dai casi specificati al precedente punto**
- l'eventuale parere espresso dall'ARPAV ai fini della presente autorizzazione **è soggetto agli oneri previsti dal tariffario ARPAV**. L'ARPAV provvederà ad emettere regolare fattura intestata al richiedente l'autorizzazione;
- il provvedimento di autorizzazione, anche su indicazione di ARPAV, potrà prevedere prescrizioni e l'adozione di specifici accorgimenti atti a ridurre l'impatto acustico sugli ambienti di vita circostante;
- la concessione delle autorizzazioni in deroga è sempre subordinata all'adozione in ogni fase temporale, fermo restando le disposizioni relative alle norme di sicurezza in ambiente di lavoro, di tutti gli accorgimenti tecnici e comportamentali economicamente fattibili al fine di ridurre al minimo l'emissione sonora delle macchine e degli impianti utilizzati e minimizzare l'impatto acustico sugli ambienti di vita circostante;
- anche a cantiere avviato, qualora se ne ravvisasse la necessità, potranno essere imposte limitazioni di orario e l'adozione di accorgimenti e specifiche soluzioni tecniche ritenute necessarie a ridurre l'impatto acustico;

In fede

Data **Firma**

_____ _____

(firma leggibile e timbro della ditta)

Informativa sulla privacy

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 si forniscono le seguenti informazioni:

- il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il Comune di San Pietro di Feletto nella persona del Sindaco, Via Marconi n.3, 31020 - Treviso - Tel. 0438.4865– Email: protocollo@comune.sanpietrodifeletto.tv.it PEC: segreteria.comune.sanpietrodifeletto.tv@pecveneto.it;
- il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) o Data Protection Officer (DPO) è indicato nella pagina Privacy Policy presente sul sito del Comune;
- i dati acquisiti saranno trattati esclusivamente ai fini dell'istruttoria di cui all'oggetto, nel rispetto dei limiti stabiliti dalle normative vigenti; saranno trattati su strumento cartaceo e/o su supporto magnetico, elettronico o telematico e con modalità idonee a garantire la sicurezza;
- essi potranno essere comunicati soltanto ai soggetti previsti dalle vigenti disposizioni di legge per l'espletamento delle finalità di cui all'oggetto, nonché nei casi previsti dalla Legge n. 241/1990 in materia di accesso e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. n. 445/2000);
- i dati saranno conservati per il periodo di tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e comunque nei termini di legge;
- l'interessato può esercitare il diritto di chiedere l'accesso ai propri dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione e l'opposizione al loro trattamento, oltre il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali;
- l'interessato ha l'obbligo di fornire i dati personali, pena l'archiviazione della pratica.

La sottoscrizione della presente, oltre che per presa visione dell'informativa, costituisce espressione di libero, informato e inequivocabile consenso al trattamento dei dati per le finalità descritte, ai sensi di quanto previsto dall'art.7 GDPR 2016/676.

Data **Firma**

_____ _____

(firma leggibile e timbro della ditta)

ALLEGATO C: DICHIARAZIONE PER CANTIERI

ATTENZIONE!

La presente Dichiarazione è alternativa all'Autorizzazione in deroga e può essere presentata SOLO nel caso in cui si preveda di rispettare TUTTE le condizioni dell'art.19 del Regolamento Comunale. In caso contrario è necessario presentare DOMANDA come da Allegato B del Regolamento comunale, corredato di marca da bollo da presentare almeno 30 giorni prima della data di inizio delle lavorazioni rumorose ed ottenere la relativa AUTORIZZAZIONE IN DEROGA.

Al Comune di SAN PIETRO DI FELETTO

DITTA:	SEDE LEGALE:

Via_____n.____CAP_____Telefono_____Fax _____

Il sottoscritto_____, nato a_____il___/____/_____

e residente a_____in Via_____n._____

Tel_____Fax_____e-mail_____

P.IVA:_____

nella qualità di:

- ϒ TITOLARE
- ϒ RESPONSABILE
- ϒ DIRETTORE LAVORI
- ϒ altro (specificare): _____

Cantiere ubicato nel Comune di San Pietro di Feletto in Via/Piazza sito in via_____, n.____,

Fg._____, Particella_____.

(indicare il luogo esatto: indirizzo esatto o riferimenti utili ad individuare la localizzazione)

DICHIARA

Che le attività da cui si generano perturbazioni rumorose riguardano il cantiere:

_____

_____

_____ di cui al titolo abilitativo n°_____del

(codice pratica UNIIPASS) _____.

del tipo:

- ϒ Edile
- ϒ Stradale
- ϒ Altro: _____

Con tipologia e oggetto dell'opera:

- ϒ Pubblica,
- ϒ Privati.

dove verranno impiegati i seguenti macchinari ed attrezzature rumorose: descrizione dettagliata delle macchine e

Comune S. Pietro di Feletto Prot. 0013788 del 25-10-2023 arrivo, 6 5

degli impianti coinvolti nelle singole lavorazioni e/o fasi operative nelle quali si articola l'attività del cantiere e per le quali si richiede l'autorizzazione in deroga, con relativo cronoprogramma dei lavori.

ELENCO ATTREZZATURE E MACCHINARI UTILIZZATI

Tipo	Modello	Anno omologazione	potenza acustica [dB(A)]	Operatività [ore/giorno]

Giorni:

dal_____al_____

Orari:

dalle ore____:____alle ore_____:____e dalle ore_____:____alle ore____: ____

Responsabile della gestione acustica:

La reperibilità del Responsabile della gestione acustica (e di un suo sostituto) **deve sempre essere garantita** durante lo svolgimento del cantiere.

COGNOME_____NOME_____telefono cellulare _____

Sostituto:

COGNOME_____NOME_____telefono cellulare _____

A tal fine il sottoscritto,

DICHIARA INOLTRE

Sotto la propria responsabilità, di conoscere la normativa nazionale in materia, di rispettare quanto indicato nella stessa e nel Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose, in particolare, di RISPETTARE gli ORARI e i LIMITI di cui all'art.8 del Regolamento Comunale per la disciplina delle attività rumorose. Documentazione obbligatoria da allegare:

1. Planimetria dell'area interessata con evidenziate le sorgenti rumorose, gli edifici e gli spazi confinanti utilizzati da persone e comunità;
2. Relazione tecnica-descrittiva sulle sorgenti rumorose, ubicazione, eventuali schede tecniche ed ogni altra informazione ritenuta utile;
3. Elenco degli accorgimenti tecnico/procedurali per l'ulteriore limitazione del disturbo;
4. Fotocopia del documento di riconoscimento.

PRENDE INOLTRE ATTO CHE:

Comune S. Pietro di Feletto Prot. 0013788 del 25-10-2023 arrivo, 6 5

- **ai fini del rispetto del Regolamento acustico la dichiarazione deve essere presentata almeno 30 giorni prima della data di inizio lavori;**
- il modello della presente dichiarazione deve essere presentato compilato in tutte le sue parti e comprensivo degli allegati.
- **l'ufficio competente si riserva di chiedere ad integrazione della dichiarazione la predisposizione di una valutazione di impatto acustico anche fuori dai casi specificati al precedente punto;**
- l'eventuale parere espresso dall'ARPA ai fini della presente dichiarazione **è soggetto agli oneri previsti dal tariffario ARPA**. L'ARPA provvederà ad emettere regolare fattura intestata al dichiarante;
- la concessione in deroga è sempre subordinata all'adozione in ogni fase temporale, fermo restando le disposizioni relative alle norme di sicurezza in ambiente di lavoro, di tutti gli accorgimenti tecnici e comportamentali economicamente fattibili al fine di ridurre al minimo l'emissione sonora delle macchine e degli impianti utilizzati e minimizzare l'impatto acustico sugli ambienti di vita circostante;
- anche a cantiere avviato, qualora se ne ravvisasse la necessità, potranno essere imposte limitazioni di orario e l'adozione di accorgimenti e specifiche soluzioni tecniche ritenute necessarie a ridurre l'impatto acustico.

In fede,

Data **Firma**

_____ _____

(firma leggibile e timbro della ditta)

Informativa sulla privacy

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 si forniscono le seguenti informazioni:

- il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il Comune di San Pietro di Feletto nella persona del Sindaco, Via Marconi n.3, 31020 - Treviso - Tel. 0438.4865– Email: protocollo@comune.sanpietrodifeletto.tv.it PEC: segreteria.comune.sanpietrodifeletto.tv@pecveneto.it;
- il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) o Data Protection Officer (DPO) è indicato nella pagina Privacy Policy presente sul sito del Comune;
- i dati acquisiti saranno trattati esclusivamente ai fini dell'istruttoria di cui all'oggetto, nel rispetto dei limiti stabiliti dalle normative vigenti; saranno trattati su strumento cartaceo e/o su supporto magnetico, elettronico o telematico e con modalità idonee a garantire la sicurezza;
- essi potranno essere comunicati soltanto ai soggetti previsti dalle vigenti disposizioni di legge per l'espletamento delle finalità di cui all'oggetto, nonché nei casi previsti dalla Legge n. 241/1990 in materia di accesso e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. n. 445/2000);
- i dati saranno conservati per il periodo di tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e comunque nei termini di legge;
- l'interessato può esercitare il diritto di chiedere l'accesso ai propri dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione e l'opposizione al loro trattamento, oltre il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali;
- l'interessato ha l'obbligo di fornire i dati personali, pena l'archiviazione della pratica.

La sottoscrizione della presente, oltre che per presa visione dell'informativa, costituisce espressione di libero, informato e inequivocabile consenso al trattamento dei dati per le finalità descritte, ai sensi di quanto previsto dall'art.7 GDPR 2016/676.

Data **Firma**

_____ _____

(firma leggibile e timbro della ditta)

Comune S. Pietro di Feletto Prot. 0013788 del 25-10-2023 arrivo, 6 5

ALLEGATO D: NULLA OSTA ACUSTICO

Prot. n. _____

Pratica n. _____

OGGETTO: LEGGE 26 ottobre 1995 n. 447 art. 8 punto 6 - **NULLA OSTA ACUSTICO**

DITTA: _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

VISTA la richiesta presentata da_____, diretta ad ottenere il nulla osta acustico;

VISTA la relazione dalla quale si evince che la rumorosità derivante dall'attività lavorativa della Ditta sopraccitata rispetterà i limiti di accettabilità diurni e notturni per l'ambiente esterno e i limiti previsti negli ambienti abitativi fissati dal DPCM 14 novembre 1997;

VISTA la delibera del Consiglio Comunale n._____di Classificazione Acustica Comunale;

VISTO il DPCM 1 marzo 1991;

VISTO il DPCM 14 novembre 1997;

VISTA la legge 26 ottobre 1995 n. 447;

VISTA la Legge 08.06.1990 n.142;

RILASCIA NULLA-OSTA

per l'inserimento dell'attività di_____nell'edificio sito in via (oppure mappali, ecc…)
con l'obbligo del rispetto dei seguenti limiti:

classi di destinazione d'uso del territorio	*tempi di riferimento*	
	diurno ***(06.00-22.00)***	***notturno*** ***(22.00-06.00)***
I aree particolarmente protette	45	35
II aree prevalentemente residenziali	50	40
III aree di tipo misto	55	45
IV aree di intensa attività umana	60	50
V aree prevalentemente industriali	65	55
VI aree esclusivamente industriali	65	65

È fatto obbligo inoltre di:

adottare tutte le misure necessarie allo scopo di evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento;

richiedere un nuovo nulla-osta per ogni diversa destinazione del fabbricato, od in caso d di ampliamento, ristrutturazione o spostamento, o per modifica del ciclo tecnologico;

produrre al Comune entro 90 giorni dall'avvio dell'attività di opportuna indagine fonometrica a dimostrazione del rispetto dei limiti fissati.

Comune S. Pietro di Feletto Prot. 0013788 del 25-10-2023 arrivo, 6 5

Il Comune è autorizzato ad effettuare all'interno dell'insediamento tutti i controlli ritenuti necessari per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla rumorosità.

Il presente nulla-osta **sarà revocato in caso di mancato adeguamento ai limiti di accettabilità ed alle condizioni più sopra indicate nei tempi e modi prescritti ed in ogni altro caso previsto dalla Legge.**
La trasgressione a quanto sopra comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 10 della legge 26 ottobre 1995 n. 447

Comune S. Pietro di Feletto Prot. 0013788 del 25-10-2023 arrivo, 6 5

ALLEGATO E: DOCUMENTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO

redatta ai sensi della DDG ARPAV n.3 del 29/01/2008 (BUR. N.92 DEL 7/11/2008)

La documentazione previsionale di impatto acustico è una relaziona capace di fornire, in maniera chiara ed inequivocabile, tutti gli elementi necessari per una previsione, la più accurata possibile, degli effetti acustici derivabili dalla realizzazione del progetto.

La relazione di impatto acustico dovrà essere tanto più dettagliata ed approfondita quanto più rilevanti potranno essere gli effetti di disturbo da rumore e, più in generale, di inquinamento acustico, derivanti dalla realizzazione del progetto stesso. La relazione dovrà contenere:

- Descrizione dell'attività e del ciclo lavorativo;
- Descrizione dell'ubicazione dell'insediamento e del contesto in cui è inserito;
- Descrizione delle sorgenti di rumore;
- Valutazione del presumibile volume di traffico indotto dall'insediamento confrontato con i livelli di rumore esistenti;
- Indicazione dei livelli di rumore prima dell'attivazione del nuovo insediamento dedotte analiticamente o dai rilievi fonometrici;
- Indicazione dei livelli di rumore dopo l'attivazione delle nuove sorgenti (presunti); i parametri di calcolo o di misura dovranno essere omogenei a quelli del punto precedente per permettere il confronto;
- Analisi comparativa tra i livelli di rumore ottenuti ai punti precedenti ed i limiti di emissione ed immissione;
- Descrizione degli interventi di mitigazione eventualmente previsti per l'adeguamento ai limiti fissati dalla classificazione acustica, supportata da ogni informazione utile a specificare le caratteristiche e ad individuarne le proprietà per la riduzione dei livelli sonori, nonché l'entità prevedibile delle riduzioni stesse.

I contenuti degli elaborati cartografici allegati alla documentazione di impatto ambientale sono:

- Copia degli elaborati grafici allegati alla pratica edilizia;
- Stralcio della zonizzazione acustica relativa alla zona di intervento e alle zone limitrofe potenzialmente interessate dalle emissioni sonore dell'insediamento;
- Indicazione e individuazione grafica, di tutte le sorgenti di rumore rilevanti, comprese quelle non pertinenti all'insediamento e la rete stradale; caratterizzazione delle diverse sorgenti e quantificazione del contributo acustico di ciascuna di esse;
- Mappe e sezioni acustiche negli scenari ante e post attuazione interventi in progetto e/o quantificazione puntuale dei livelli acustici sui principali ricettori presenti.

Comune S. Pietro di Feletto Prot. 0013788 del 25-10-2023 arrivo, 6 5

ALLEGATO F: VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO (VPCA)

redatta ai sensi della DDG ARPAV n. 3 del 29/01/2008 (BUR. N.92 DEL 7/11/2008)

La VPCA deve essere redatta conformemente ai criteri stabiliti dal D.D.G. ARPAV n. 3 del 29 gennaio 2008 «Linee guida per la elaborazione della documentazione di impatto acustico ai sensi dell'articolo 8 della LQ n. 447/95».

1) la VPCA dovrà descrivere esaustivamente lo scenario acustico in cui l'opera andrà ad insediarsi e contenere almeno:
   a) descrizione esaustiva dell'opera da realizzare;
   b) descrizione esaustiva dell'area indagata, delle attività ed infrastrutture presenti;
   c) l'indicazione dei valori limite sia assoluti che differenziali da applicare rispettivamente alle emissioni delle singole sorgenti e alle immissioni generate dall'insieme di sorgenti da cui dipendono i livelli di clima acustico dell'area indagata.
   d) per ogni sorgente dovranno essere fornite le indicazioni di carattere generale che consentano di individuare le principali cause e meccanismi di generazione delle emissioni di rumore che condizionano il clima acustico dell'area indagata;
   e) le modalità di esecuzione della campagna di misure eseguite per la caratterizzazione sonora dell'area;
   f) i risultati della campagna di misure fonometriche, eventualmente integrata dall'applicazione di tecniche di calcolo previsionale acustica di tutta l'area interessata dalla realizzazione dell'opera, con particolare attenzione alle posizioni in cui è prevista la presenza dei recettori sensibili;
   g) effetti acustici indotti da opere/attività già autorizzate alla data di presentazione della VPCA, ma non ancora realizzate e le cui emissioni potranno contribuire al raggiungimento dei livelli di rumorosità che caratterizzano il clima acustico dell'area oggetto di indagine.

Comune S. Pietro di Feletto Prot. 0013788 del 25-10-2023 arrivo, 6 5

ALLEGATO G: AVVISO DI SVOLGIMENTO ATTIVITÀ DI CANTIERE

IL SOTTOSCRITTO: _____

IN QUALITÀ DI: _____

DELLA DITTA: _____

CON RECAPITO TELEFONICO: _____

RENDE NOTO CHE:

NEI GIORNI _____

DALLE ORE_____ALLE ORE_____

E

DALLE ORE_____ALLE ORE_____

PRESSO: _____

_____

SARÀ ATTIVO IL CANTIERE:

□ EDILE **□ STRADALE** **□ALTRO**

Comune S. Pietro di Feletto Prot. 0013788 del 25-10-2023 arrivo, 6 5

ALLEGATO H: DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

(art. 47, D.P.R. 445 del 28.12.2000)

OGGETTO: Richiesta per manifestazioni in luogo pubblico od aperto al pubblico
NOME MANIFESTAZIONE: _____

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome)…… nato/a a ……(…….) il…… residente a ……(…….) in via …… n. …… domiciliato/a ……(…….) in via …… n. ……
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art.76 del d.P.R. 28.12.2000 n.445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi,

VISTO

il Regolamento comunale per la disciplina della tutela dall'inquinamento acustico e dato che la rumorosità derivante dalle attività i n e r e nt i la manifestazione sopraccitata rispetterà i limiti diurni e notturni per l'ambiente esterno e i limiti previsti negli ambienti abitativi fissati dal DPCM 14 novembre 1997;

VISTA la delibera del Consiglio Comunale n._____di approvazione del Piano di Classificazione Acustica Comunale;
VISTO il DPCM 1 marzo 1991;
VISTO il DPCM 14 novembre 1997;
VISTA la legge 26 ottobre 1995 n. 447;
VISTA la Legge 08.06.1990 n.142;

DICHIARA

Che per la manifestazione:_____**da svolgersi in via** _____
verranno rispettati i seguenti requisiti:

☒ l'attività rumorosa inizierà dopo le ore 7.30 e cesserà entro le ore 23.00 nei giorni dal lunedì al venerdì e la domenica ed entro le ore 24.00 nei giorni di sabato e prefestivi, con interruzione pomeridiana fra le ore 13.00 e le ore 15.00;
☒ non verrà superato presso le abitazioni più prossime alla manifestazione il valore limite di emissione, misurato a 1 m dalla facciata più esposta dal ricettore più disturbato (in alternativa sul davanzale di una porta/finestra tenuta aperta)di 70 dB(A) Laeq, riferito a 30 minuti, misurato secondo la metodologia del DM 16/03/1998.

PERTANTO

ritiene che detta manifestazione rispetti i requisiti sopra elencati e che non risulti necessaria la richiesta di nulla-osta

Comune S. Pietro di Feletto Prot. 0013788 del 25-10-2023 arrivo, 6 5

acustico [Allegato D].
Si impegna comunque ad adottare tutte le misure necessarie allo scopo di evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento acustico.

Si prende inoltre atto che:

- Il Comune è autorizzato ad effettuare all'interno tutti i controlli ritenuti necessari per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla rumorosità.
- La presente autorizzazione **sarà revocata in caso di mancato adeguamento ai limiti di accettabilità ed alle condizioni più sopra indicate nei tempi e modi prescritti ed in ogni altro caso previsto dalla Legge.**
- **La trasgressione a quanto sopra comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 10 della legge** 26 ottobre 1995 n. 447.

_____
(luogo e data)

Il/La Dichiarante*

_____

*Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.
È ammessa la presentazione anche per via telematica o a mezzo posta.

Informativa ai sensi dell'art.13 D. lgs. 196/2003 "Privacy": I dati sopra riportati sono previsti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento amministrativo per il quale sono richiesti e verranno utilizzati solo per tale scopo.

Comune S. Pietro di Feletto Prot. 0013788 del 25-10-2023 arrivo, 6 5